

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII

BARI, 4 OTTOBRE 2011

N. 153



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

## **Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

### ***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

### ***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## **INSERZIONI**

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

## **ABBONAMENTI**

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**

**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;**

**Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.**

<b>SOMMARIO</b>
-----------------

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

PARTE SECONDA

**Deliberazioni del Consiglio e della Giunta**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
19 settembre 2011, n. 2031

**CONT. n. 2166/04/FR - Tribunale di Bari sez. distaccata di Bitonto; Stancarone s.r.l. c/ Regione Puglia - sentenza n. 81/2011 n. di R.G. 172/06 - Riconoscimento del debito fuori bilancio.**

Pag. 28198

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
19 settembre 2011, n. 2032

**Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 per la realizzazione di un complesso per una struttura di assistenza sanitaria extra ospedaliera e residenze su suoli ubicati in Bisceglie. Soggetto Proponente: “Vitobello Antonio e Valente”.**

Pag. 28200

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
19 settembre 2011, n. 2033

**Art. 42 L.R. 28/2011. Variazione al bilancio di previsione 2011. Interventi in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo.**

Pag. 28214

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
19 settembre 2011, n. 2034

**Proroga della convenzione fra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata e Regione Puglia “Gestione dell'anagrafe e movimentazione animali da allevamento” approvata con delibera di G.R. n. 2578/1998**

Pag. 28215

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
19 settembre 2011, n. 2035

**Proroga della convenzione fra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata e Regione Puglia concernente la realizzazione e relativa gestione di una banca dati centralizzata per l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale” approvata con deliberazione di G.R. n. 1830/99**

Pag. 28218

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
23 settembre 2011, n. 2160

**San Severo (FG) - Piano Urbanistico Generale. Controllo di compatibilità ai sensi dell'art. 11, commi 7° e 8°, della L.r. n. 20/2001.**

Pag. 28221

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
23 settembre 2011, n. 2166

**Art. 30 legge Regionale n. 4/2010 - Disposizioni attuative della sentenza Corte Costituzionale n. 68 del 23 febbraio 2011 - Atto vincolante alle Società in house.**

Pag. 28235

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
23 settembre 2011, n. 2169

**D.G.R. n. 587/2011, ad oggetto “Disposizioni attuative sentenza Corte Costituzionale n. 68 del 23 febbraio 2011 in relazione all'art. 30 L.R. 4/2010” - Il integrazione.**

Pag. 28238

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
23 settembre 2011, n. 2170

**Consolidamento della Rete di Farmacovigilanza della Regione Puglia: “Promozione e implementazione delle segnalazioni di reazioni avverse con la costituzione del Centro Regionale di Farmacovigilanza (CRFV)” e adesione ai Progetti Multiregionali dell'AIFA per gli anni 2011-2012.**

Pag. 28240

## PARTE SECONDA

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2011, n. 2031

**CONT. n. 2166/04/FR - Tribunale di Bari sez. distaccata di Bitonto; Stancarone s.r.l. c/ Regione Puglia - sentenza n. 81/2011 n. di R.G. 172/06 - Riconoscimento del debito fuori bilancio.**

L'Assessore alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità, prof. Guglielmo Minervini, sulla base dell'istruttoria predisposta dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, riferisce quanto segue:

Con atto di citazione notificato in data 5/07/2004 la società a r. l. Stancarone conveniva in giudizio dinanzi al giudice di Pace di Bitonto la Regione Puglia per sentire dichiarare ed accertare la responsabilità di quest'ultima nel sinistro accaduto il giorno 8 marzo 2004 in Palo del Colle e per l'effetto condannarla al pagamento della complessiva somma di €. 1.488,58 oltre interessi e svalutazione monetaria a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'autoveicolo FIAT Punto di proprietà della Stancarone s.r.l. targato BG726WN.

La parte attrice nell'atto di citazione affermava che l'autoveicolo di sua proprietà mentre percorreva piazza A. Diaz nell'abitato di Palo del Colle veniva urtato da un' autobus di linea con targa BY198BR di proprietà della Regione Puglia, ma in uso alle Ferrovie Appulo Lucane che non concedeva la dovuta precedenza alla Fiat Punto.

A seguito dell'impatto l'autoveicolo riportava danni che la parte attrice quantificava in complessivi €. 1.488,59 oltre IVA.

Successivamente la parte attrice inviava formale invito alla Regione Puglia a risarcire i danni patiti e a comunicare il nominativo della compagnia assicuratrice che copriva la r. c. automobilistica.

A tale invito non veniva dato alcun riscontro e nel successivo giudizio instaurato dinanzi al giu-

dice di Pace di Bitonto la Regione Puglia non si costituiva e quindi veniva dichiarata contumace.

A conclusione di tale giudizio il G. d. P. di Bitonto con sentenza in data 30 gennaio 2006 n. 35/05 - n. 120/06 cron. depositata in cancelleria il primo febbraio 2006 condannava la Regione Puglia, in quanto responsabile del sinistro, a pagare alla parte attrice la somma di €. 638,11 quale risarcimento danni oltre interessi legali dalla data del sinistro al momento dell'effettivo soddisfo, svalutazione monetaria, le spese di CTU e le spese legali a favore del legale di parte attrice quantificate in €. 953,00 oltre rimborso forfetario su diritti e onorari, IVA e CAP.

Con nota in data 29 marzo 2006 n. prot. 26/889/SIT l'allora Settore Trasporti rappresentava all'Avvocatura Regionale la necessità di proporre appello avverso la sentenza del G. d. P. di Bitonto n. 35/05 del 30 gennaio 2006.

In data 31 marzo 2006 il Presidente della G. R. conferiva mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Serena Triggiani con studio in Bari alla via Cognetti 25.

Con D.G.R. n. 491 in data 19 aprile 2006 l'incarico difensivo di cui sopra veniva ratificato.

In data 6 aprile 2006 l'Avv. Triggiani predisponendo atto di citazione in appello, chiedendo al Tribunale di Bari sezione distaccata di Bitonto la riforma della sentenza n. 35/05 del G. d. P. di Bitonto ed in particolare dichiarare la responsabilità esclusiva per colpa della società Stancarone srl in relazione al sinistro occorso il giorno 12.3.2004 ( e non come erroneamente indicato nella sentenza di 1° grado l'8.03.2004 ) a Palo del Colle per i danni causati dal sig. Stancarone Andrea, legale rappresentante della società Stancarone s. r. l., all'autobus di linea in uso alle Ferrovie Appulo - Lucane tg. BY198BR, di proprietà della Regione Puglia, nonché condannare la medesima società al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.

Nel corpo dell'appello l'Avv. Triggiani affermava che era stato l'automezzo della Stancarone s.r.l. ad urtare l'autobus di linea delle FAL che addirittura era fermo in piazza Diaz a Palo del Colle, procurando a quest'ultimo notevoli danni, tant'è che la compagnia assicurativa "Milano" per conto della società a r. l. Stancarone in data 13.10.2004 risarciva la società FAL per i danni subiti dal suo autobus di linea.

Pur tuttavia con sentenza n. 81/2011, n. di R. G. 172/06 il giudice del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Bitonto, rigettava l'appello della Regione Puglia, confermando la sentenza n. 35/05 del G. d. P. di Bitonto condannando altresì la medesima Regione a rimborsare le spese del giudizio in appello, liquidate in complessivi €. 1.077,00 oltre il rimborso delle spese generali e accessori come per legge.

In data 3.6.2011 l'Avv. Triggiani trasmetteva all'Avvocatura regionale la comunicazione del dispositivo della sentenza n. 81/2011 resa dal Tribunale di Bari - sez. distaccata di Bitonto nonché nota specifica del legale di controparte.

In data 13.06.2011 l'avvocato incaricato dell'Avvocatura regionale inviava al Servizio reti ed infrastrutture per la mobilità la sopra indicata documentazione, oltre a copia della sentenza di primo grado, con invito a corrispondere alla parte attrice sia la somma liquidata a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e svalutazione monetaria, le spese di CTU e sia le spese legali di 1° e 2° grado.

Al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa si ritiene opportuno e necessario disporre affinché si provveda alla liquidazione e pagamento delle somme richieste e dovute.

Tanto premesso si propone che la Giunta regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio di €. 638,11 quale sorte capitale dovuta in ottemperanza delle citate sentenze e alla connessa variazione di bilancio per l'esercizio finanziario 2011 con consequenziale trasmissione del presente provvedimento alla Procura regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27.12.2002 n. 289.

Gli interessi maturati pari ad €. 199,91 e le spese di CTU e legali (di 1° e 2° grado) e quelle di registrazione pari complessivamente a €. 3.458,75, faranno carico rispettivamente ai capitoli 1315 (interessi) e 1317 (spese legali e di CTU) del bilancio del corrente esercizio finanziario.

Ritenuto altresì opportuno per l'esiguità del valore della controversia non proporre avverso la sentenza n. 81/2011 resa dal Tribunale di Bari - sez. distaccata di Bitonto ricorso in Cassazione.

Rilevato, infine, che il sinistro oggetto della controversia di cui sopra è stato determinato da un

dipendente della società FAL sarà necessario rivalersi nei confronti della medesima società FAL per l'intero somma che sarà liquidata dalla Regione Puglia per effetto della sentenza n. 81/2011 resa dal Tribunale di Bari - sez. distaccata di Bitonto.

#### **COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.**

Al finanziamento della spesa di € **638,11**, si provvederà mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale rimpinguamento del Cap. 1318 (Fondo di riserva per la definizione di partite pregresse) del bilancio regionale; Il Settore ragioneria è incaricato di provvedere alla variazione amministrativa mediante riduzione di €. 638,11 dal capitolo 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e aumento di pari importo, in termini di competenza e cassa, al capitolo 1318 (Fondo di riserva per la definizione di partite pregresse) del bilancio regionale; La spesa di € **199,91** relativa agli interessi maturati sulla sorte capitale farà carico al capitolo 1315 del bilancio del corrente esercizio finanziario.

- La spesa di € **3458,75** relativa alle spese di CTU e legali ( di 1° e 2° grado ) e quelle di registrazione farà carico al capitolo 1317 del bilancio del corrente esercizio finanziario.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L. R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett. k) e della delibera di G. R. n. 3261 del 28/07/98;

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente responsabile del Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

*DELIBERA*

1. di approvare la relazione dell'Assessore alle Infrastrutture strategiche e Mobilità e di fare proprie le proposte riportate nelle premesse e che qui s'intendono integralmente riportate;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio ammon-tante ad € **638,11** a titolo di risarcimento danni dovuti alla società a r. l. Stancarone a seguito di sentenza n. 81/2011 resa dal Tribunale di Bari - sez. distaccata di Bitonto,
3. di provvedere al finanziamento della spesa di € **638,11**, mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "copertura finanziaria ai sensi della l. r. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i." che qui s'intende integralmente trascritta,
4. di provvedere al pagamento degli interessi pari ad € **199,91** maturati sulla sorte capitale mediante impegno sul capitolo 1315 del bilancio del corrente esercizio finanziario come indicato nella sezione "copertura finanziaria ai sensi della l. r. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i." che qui s'intende integralmente trascritta,
5. di provvedere al pagamento delle spese di CTU e legali ( di 1° e 2° grado ) e quelle di registrazione di € **3458,75** mediante impegno sul capitolo 1317 del bilancio del corrente esercizio finanziario come indicato nella sezione "copertura finanziaria ai sensi della l. r. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i." che qui s'intende integralmente trascritta,
6. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell' art. 11 comma 2 della L.R. n. 35/2009 ( art. 13 comma 2 L. R. n. 20/2010);
7. di fare obbligo al Responsabile del Servizio reti ed infrastrutture per la mobilità di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno e liquidazione della spesa, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
8. di demandare al Responsabile del Servizio reti ed infrastrutture per la mobilità gli adempimenti

rivenienti dall'art.23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n.289;

9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2011, n. 2032

**Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 per la realizzazione di un complesso per una struttura di assistenza sanitaria extra ospedaliera e residenze su suoli ubicati in Bisceglie. Soggetto Proponente: "Vitobello Antonio e Valente".**

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente d'Ufficio e confermata dal Dirigente di Servizio, riferisce quanto segue:

“Il Sindaco del Comune di Bisceglie, con nota prot. n. 15574 in data 22 marzo 2010 ha richiesto al Presidente della G.R. la stipula di un accordo di programma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 per la realizzazione in variante al vigente P.R.G. di una struttura di assistenza sanitaria extra ospedaliera ad iniziativa della ASL/BAT1 e di un complesso residenziale - progetto proposto da "Vitobello Antonio e la Società "Valente & Parteners".

Con la suddetta nota sindacale è stata inviata copia della Del. di C.C. n. 4 del 12 febbraio 2010 e copia della "relazione tecnica", datata 5/12/2010, a firma del dirigente del "Servizio Urbanistica" Comunale, parte integrante della suddetta deliberazione.

Da quanto rappresentato nella narrativa della deliberazione innanzi citata si rileva che l'iter sotteso alla richiesta di Accordo di Programma di cui trattasi, si è così articolato:

- con istanza prot. n. 17867 del 30 marzo 2009 la Direzione Generale della ASL/Bat richiedeva al Comune di Bisceglie l'assegnazione di un suolo al fine realizzare una struttura per l' Assistenza extra Ospedaliera;
- con nota prot. n. 14840 del 9 aprile 2009 il Comune di Bisceglie individuava per le finalità ed obiettivi della ASL/Bat il suolo compreso tra Via degli Aragonesi, Via Bovio e l'attuale Ospedale Civile già tipizzato come "Zona F (attrezzature sanitarie ed ospedaliere)" disciplinata dall'art. 52 delle Norme Tecniche di attuazione del vigente P.R.G. e censita in catasto al Foglio 5 p.lle 5,15, 16, 17, 1577, 1581, 1584, 1595, 2156, 2158 e 2160;
- con nota accusata al protocollo generale del Comune di Bisceglie in data 26.01.2010 al n. 4608, la parte proprietaria dei suoli, avanzava istanza di "Accordo di Programma" per la cessione volontaria dei suoli necessari alla edificazione della struttura sanitaria nonché per la ritipizzazione dei suoli restanti da adibire ad edilizia sociale e privata;
- in ordine alla possibilità di sottoscrizione dell' Accordo di Programma, la struttura tecnica comunale ha valutato favorevolmente l'intervento sulla base delle finalità pubbliche e di pubblico interesse dell' insieme delle opere sotto il profilo urbanistico, sociale ed economico.
- l'intervento nel suo complesso prospetta le caratteristiche di pubblico interesse, atteso che soddisfa il bisogno oggettivo rappresentato dalla ASL/Bat1, esigenze peraltro in linea ed in sostanziale attuazione delle previsioni del PRG vigente;
- con riferimento ai riflessi economici, la realizzazione della struttura extraospedaliera e la razionalizzazione di tutte le nuove funzioni previste comporteranno ricadute positive sia sulla qualità della vita cittadina, sia sulla sua economia.

Ancora, con la "relazione tecnica" comunale, datata 05.12.2010 in ordine alle finalità ed agli aspetti urbanistici sinteticamente si evidenzia quanto segue:

- la cessione gratuita della superficie mantenuta nella destinazione vigente di PRG, ovvero "Zona F" pari a mq 6.100 assicura la realizzazione da parte della ASL/Bat1 di una struttura per assi-

stenza extra ospedaliera, senza alcun accollo di oneri connessi alla espropriazione e/o acquisizione bonaria della stessa area;

- detta cessione, in particolare, riguarda un' area per la quale già in passato era stata avviata una procedura espropriativa mai conclusa che ha comportato, oltre alla restituzione alla proprietà privata del suolo, anche il risarcimento del danno da parte della ASL;
- la trasformazione della superficie pari a mq 15.484 per scopi residenziali riguarda la parte di superficie eccedente i fabbisogni ospedalieri pubblici (Zona F di P.R.G.);
- la cessione gratuita di superficie di "standard urbanistici" pari a mq 7.150 da destinare a verde, edilizia scolastica ed edifici di interesse comune;

Al fine di accertare la possibilità di addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, relativo alla realizzazione del programma in questione è stata convocata dall' Assessorato referente - giusta nota n. 14143 del 11/10/2010, ai sensi del 3° comma dell'art.34 del D.Lgs. n.267/2000, per il giorno 21 ottobre 2010, apposita Conferenza di Servizi.

In sede di Conferenza di Servizi, come da verbale in atti, sono state illustrate le finalità del progetto e le connesse varianti urbanistiche rispetto al vigente P.R.G. del Comune di Bisceglie e ciò sulla scorta dei seguenti atti ed elaborati, allegati alla nota sindacale n. 31035 del 9 luglio 2010, di seguito riportati:

- Relazione Tecnica Illustrativa;
- Schede Urbanistiche;
- Quadro tecnico Economico d'intervento;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Schema di Convenzione;
- Tav. 1 - Stralcio di PRG e stralcio Aerofotogrammetrico;
- Tav. 2 - Catastale;
- Tav. 3 - Planimetria generale su catastale;
- Tav. 4 - Zonizzazione;
- Tav. 5 - Planimetria generale di progetto;
- Tav. 6 - Opere di Urbanizzazione;
- Tav. 7 - Planimetria opere pubbliche;
- Tav. 8 - Profili altimetrici-sezioni;
- Tav. 9 - Planovolumetrico;
- Tav. 10 - Tipologie residenziali;
- Tav. 11 - Ingombri funzionali a piano terra;

- Relazione idrogeomorfologica e caratterizzazione geotecnica.

Complessivamente dai suddetti atti si è rilevato che l'utilizzo del modulo dell'accordo di programma consente:

- a) cessione gratuita alla ASL/Bat1 di aree per la realizzazione di una "struttura di assistenza sanitaria extra ospedaliera", il cui valore, così come rilevato dal "Quadro Tecnico Economico d'Intervento" proposto dal soggetto proponente, ammonterebbe a € 1.500.600,00;
- b) recupero e riqualificazione di aree inserite in un contesto alquanto degradato, con interventi finalizzati ad una migliore integrazione con la città;
- c) realizzazione di attrezzature e servizi anche per la zona contigua alle aree oggetto d'intervento;
- d) realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria consistenti in una "scuola materna di almeno 3 sezioni, compresi gli arredi, così come espressamente riportato nel dispositivo della Del. di C.C. n. 4 del 12/02/2010;
- e) realizzazione e cessione gratuita al Comune di Bisceglie delle aree relative agli "standard urbanistici" in uno alle opere relative a verde e parcheggi;
- f) realizzazione e cessione gratuita al Comune di Bisceglie delle aree relative alla "edilizia sociale" in uno agli alloggi (n. 12) da assegnare alle fasce sociali più deboli;
- g) mantenimento della classificazione quale "Zona F" di P.R.G. per un'area pari a mq 1.500 destinata ad interventi privati;

Altresì, in sede di conferenza di servizi, come si rileva dal verbale - in atti -, esaminata la documentazione scritto-grafica, si è convenuto che "il Comune di Bisceglie sottoponga la proposta di intervento alla procedura di "Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.", così come previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, nonché faccia pervenire al Servizio Urbanistica una relazione integrativa con la quale si valutino gli aspetti di sostenibilità del carico urbanistico nel "contesto coinvolto", anche in relazione alla specificità della "attrezzatura sanitaria", nonché, come emerso nel corso della stessa conferenza di servizi, gli aspetti relativi ai "vantaggi non materiali" che la stessa comporta, con particolare riguardo alla offerta di servizi ai cittadini."

In relazione a quanto innanzi, in ordine ai "vantaggi non materiali", dalla nota comunale, prot. n. 3839 del 25.01.2011, sinteticamente si evidenzia che la struttura extra ospedaliera comporta il concentramento di una serie di strutture assistenziali attualmente sparse nel territorio del Comune di Bisceglie, con la conseguente interazione funzionale delle attività erogate dalla ASL ed in particolare consente la realizzazione di un "Presidio Multivalente Territoriale" in grado di rappresentare una alternativa concreta, visibile e reale all'ospedale;

Inoltre, in ordine al nuovo "carico urbanistico", dalla nota comunale, prot. n. 29188 del 03.08.2011, testualmente si rileva quanto segue:

- ".....omissis ....."

Pertanto i progettisti incaricati, unitamente all'Ufficio di piano appositamente costituito, hanno elaborato gli elaborati integrativi al D.P.P. a suo tempo adottato che sono stati sottoposti alla conferenza unica di co-pianificazione tenutasi in data 10/09/2010 presso gli uffici di codesto assessorato Regionale.

Dagli elaborati come sopra integrati ed adeguati agli indirizzi regionali e comunali, si evince che **"... in base all'andamento demografico degli ultimi anni e riferendo il PUG e le relative previsioni strutturali**

**ad un arco temporale di almeno 15 anni, il dimensionamento del Piano possa aggirarsi attorno a nuove quantità per soddisfare un fabbisogno di circa 5.500-6.000 abitanti, pari l 10%-12% degli attuali abitanti, in ciò comprendendo anche le eventuali nuove necessità per l'edilizia sociale..."** (cfr. Relazione Generale - Integrazione documento programmatico preliminare - pag. 213).

Il carico insediativo residenziale previsto nella proposta di Accordo di Programma, pari a circa 290 abitanti (inclusi quelli dell'edilizia residenziale pubblica), dovrà essere compreso tra quello stimato nel D.P.P. e da prevedere nel redigendo P.U.G. e quindi sottratto dalle previsioni strutturali, qualora la proposta di Accordo di Programma venga definitivamente approvata e lo stesso A.d.P. venga sottoscritto ed eseguito nei modi e tempi proposti.

Oltre a quanto innanzi detto vanno richiamati i vantaggi pubblici derivanti dal predetto A.d.P. che oltre alla acquisizione di suoli ed edifici pubblici vede anche l'accorpamento delle attività extraospedaliere oggi somministrate in edifici privati in loca-

zione in molti casi non adeguati alle effettive necessità. A tal fine si rimanda alla precedente relazione datata 25/01/2011 in cui sono state dettagliatamente descritte le strutture interessate.”

Tutto ciò premesso, sulla scorta della documentazione in atti si rappresenta quanto segue:

#### ASPETTI TECNICI

Il progetto investe un'area di proprietà privata, ricompresa tra la Via G. Bovio, Via degli Aragonesi e Via dell'Ospedale; tipizzata nel P.R.G. vigente come “Zona Speciale F - zona per scuole di istruzione superiore all'obbligo ed attrezzature sanitarie ed ospedaliere” e disciplinata dall'art. 52 della N.T.A.

L'area è individuata nel Catasto Terreni al Foglio di mappa n. 5/A, particelle 781, 782, 1577, 1581, 1584, 1590 e 1595.

Le caratteristiche del progetto possono essere così sintetizzate:

- Superficie complessiva di intervento  
**= mq 23.084,00**
- Superficie per attrezzature sanitarie ed ospedaliere - in cessione gratuita alla “ASL/Bat1”  
= mq 6.100,00
- per eventuali interventi di natura privata  
= mq 1.500,00  
**tot. = mq 7.600,00**
- Superficie fondiaria per la residenza libera  
= mq 8.334,00
- Superficie fondiaria per la residenza sociale in cessione gratuita al Comune  
= mq 783,00 tot. **= mq 9.117,00**
- Superficie “Standard Urbanistici” ex art. 3 D.M. n. 1444/68 sup. minima pari a 18 mq/ab  
**= mq 5.239,79**
- Superficie “Standard Urbanistici” di progetto ex art. 3 D.M. n. 1444/68 da cedere gratuitamente al Comune  
**= mq 7.150,00**
- Volumetria per residenza libera  
= mc 26.198,92

- Volumetria per residenza sociale in cessione gratuita al Comune  
= mc 2.911,00  
**tot. = mc 29.109,92**

- Abitanti complessivi da insediare **= n 292**
- Indice fabbricabilità territoriale (mq 23.084 - 7.600 = mq 15.484) **= mc/mq 1,88**

In particolare è prevista la realizzazione di complessivi sette blocchi edilizi, con tipologia edilizia in linea, per un numero di 49 alloggi, così suddivisi:

- alloggi edilizia residenziale libera **= n 37**
- alloggi edilizia residenziale sociale **= n 12**

#### ASPETTI URBANISTICI

Nel P.R.G. vigente le aree stesse sono individuate come “Zona Speciale F - zona per scuole di istruzione superiore all'obbligo ed attrezzature sanitarie ed ospedaliere”;

Il progetto prevede la seguente articolazione:

- a) mantenimento della attuale classificazione di “Zona F -attrezzature sanitarie ed ospedaliere” per una superficie di **mq. 7.600** di cui:
  - **mq. 6.100** da cedersi gratuitamente in favore della ASL/Bat;
  - **mq. 1.500** per realizzare una struttura ad iniziativa privata.
- b) trasformazione della restante superficie pari a **mq. 15.484** ad edilizia residenziale con la utilizzazione di un indice di fabbricabilità territoriale pari a **1,88 mc/mq** per una volumetria complessiva pari a **mc 29.109,92** di cui il **10%**, cioè **mc 2.911 (12 alloggi)** da realizzare da parte della proprietà dei suoli e da cedere gratuitamente al Comune, in uno all'area di pertinenza;
- c) cessione gratuita al Comune delle aree per urbanizzazioni primarie e secondarie per una superficie pari a **mq. 7.150,00**, maggiore della quantità minima necessaria pari a **mq. 5.239,79**;
- d) utilizzazione delle superfici destinate ad urbanizzazioni secondarie sulla base della seguente suddivisione:
  - **mq. 4.512,04** per verde pubblico, edilizia scolastica, attrezzature di interesse comune;
  - **mq. 2.637,96** per viabilità e parcheggi (questi ultimi da individuare almeno nella quantità

minima da soddisfare l'indice di norma pari a mq 2,50 per abitante, ex lett. d), comma 2, dell'art. 3 del D.M. n. 1444/68);

- e) realizzazione da parte della proprietà dei suoli delle opere di urbanizzazione secondaria, consistenti in una scuola materna di almeno tre sezioni, compresa di arredi, mediante la utilizzazione di risorse economiche rivenienti in parte dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione e per la restante parte da risorse economiche proprie private.

In definitiva la proposta di variante urbanistica, secondo l'articolazione innanzi riportata, comporta da un lato la conferma parziale della destinazione di PRG (Zona F - attrezzature sanitarie ed ospedaliere), con possibilità di intervenire anche da parte del privato e dall'altro canto la ritipizzazione di altra parte delle aree in zona residenziale, con indici e parametri urbanisticoedilizi come rivenienti dal progetto in atti.

Circa il merito di detta variante urbanistica, dal punto di vista tecnico-urbanistico la stessa si ritiene ammissibile e ciò in relazione alle finalità pubbliche perseguite, tese a soddisfare una esigenza di carattere generale insita nella struttura extra-ospedaliera e al nuovo disegno urbanistico che risulta integrato con il contesto territoriale interessato e rispettoso degli ordinari canoni urbanistici.

Premesso quanto sopra, e sulla base delle valutazioni di carattere urbanistico e di interesse pubblico prospettate dal Comune di Bisceglie, qui condivise, si propone alla Giunta la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, secondo lo schema alla presente allegato, da stipulare tra la Regione Puglia e lo stesso Comune di Bisceglie al fine di consentire:

- la realizzazione da parte della ASL/Bat1 di una struttura sanitaria di assistenza extra ospedaliera, previa acquisizione gratuita da parte della stessa ASL delle aree interessate;
- la realizzazione da parte del soggetto proponente di un programma edilizio-residenziale comprendente n. 49 alloggi, di cui n. 12 da cedere gratuitamente al Comune di Bisceglie;
- la realizzazione da parte del soggetto proponente delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell'ambito delle aree interessate, di cui un

asilo nido almeno a 3 sezioni, compresi gli arredi, come da Delibera del C.C. n. 4/2010;

- la disponibilità in capo al soggetto proponente di un suolo di superficie di mq 1.500,00, con conferma della destinazione di P.R.G. per la realizzazione di un intervento a carattere privato, secondo quanto previsto all'art. 52 delle N.T.A. vigenti;

L'Accordo di Programma dovrà essere ratificato dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con apposito Decreto dal Presidente della Giunta Regionale.

Il citato "Accordo di Programma" dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Si dà atto, sulla scorta degli atti d'Ufficio (P.U.T.T./P.) che le aree interessate dall'intervento non sono interessate da alcuno "A.T.D." (Ambito Territoriale Distinto) di cui alle N.T.A. del P.U.T.T./P., ivi comprese gli "Usi Civici" e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alla L.R. n. 7/98; le stesse aree non risultano ricomprese in ambiti S.I.C. (Siti d'Importanza Comunitaria) né in ambiti Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale ex Decreto del Ministero dell'Ambiente del 3.4.2000) e per le stesse non sono applicabili le disposizioni ex D.P.R. n.357/97 e ss.mm.ii., né interessano aree soggetto alle disposizioni del vigente P.A.I.

Si dà, altresì, atto che il Servizio Ecologia-Ufficio VIA/VAS della Regione Puglia, giusta Determina Dirigenziale n. 78 del 04.04.2011, ha escluso l'assoggettabilità alla procedura di VAS della variante urbanistica connessa all'"Accordo di Programma" di cui trattasi.

Alla luce di quanto innanzi illustrato si propone alla Giunta di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dell'"Accordo di Programma" richiesto dal Comune di Bisceglie ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 per la realizzazione, in variante al vigente P.R.G., di un complesso edilizio e di una struttura extraospedaliera su suoli ubicati in Bisceglie, ubicati tra Via G. Bovio, Via degli Aragonesi e Via dell'Ospedale su progetto proposto da "Vito-bello Antonio e Valente & Partners".

**Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).**

**Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001 ss.mm.ii. La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.**

L'Assessore sulla scorta delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal responsabile della P.O., Dirigente di Ufficio e dal Dirigente di Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

**DI APPROVARE** la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio.

**DI AUTORIZZARE**, per le considerazioni e motivazioni di cui alla narrativa che qui per economia espositiva s'intendono integralmente trascritte e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma (ai sensi del D.Lgs. 267/2000) così come richiesto dal Sindaco del Comune di Bisceglie per la realizzazione, in variante al P.R.G. vigente, di un complesso residenziale e di una struttura sanitaria extra ospedaliera su suoli ubicati in Bisceglie di proprietà del soggetto proponente "Vitobello Antonio e Valente & Partners";

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

## ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale On.le Nicola Vendola e il Comune di Bisceglie rappresentato dal Sindaco Dott. Avv. Francesco Carlo Spina, per la realizzazione, in variante al P.R.G., di una struttura di assistenza sanitaria extra ospedaliera ad iniziativa della ASL/BAT1 e di un complesso residenziale – progetto proposto da “Vitobello Antonio e Valente & Parteners”.

### PREMESSO:

- 1) Il Sindaco del Comune di Bisceglie con nota prot. n. 15574 in data 22 marzo 2010 ha richiesto al Presidente della G. R. la stipula di un Accordo di Programma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 per la realizzazione in variante al vigente P.R.G. di una struttura di assistenza sanitaria extra ospedaliera ad iniziativa della ASL/BAT1 e di un complesso residenziale – progetto proposto dal soggetto “Vitobello Antonio e Valente & Parteners”;
- 2) Con la stessa nota sindacale si inviava copia della Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 12 febbraio 2010 e della allegata “Relazione Tecnica” dalle quali si evince quanto segue:
  - con istanza prot. n. 17867 del 30 marzo 2009 la Direzione Generale della ASL/Bat richiedeva al Comune di Bisceglie l'assegnazione di un suolo al fine realizzare una struttura per l'Assistenza extra Ospedaliera;
  - con nota prot. n. 14840 del 9 aprile 2009 il Comune di Bisceglie individuava per le finalità ed obiettivi della ASL/Bat il suolo compreso tra Via degli Aragonesi, Via Bovio e l'attuale Ospedale Civile già tipizzata come “Zona F (attrezzature sanitarie ed ospedaliere)” disciplinata dall'art. 52 delle Norme Tecniche di attuazione del vigente P.R.G. e censita in catasto al Foglio 5 p.lle 5,15, 16, 17, 1577, 1581, 1584, 1595, 2156, 2158 e 2160 e con la ulteriore precisazione che:

- per l'area in questione in passato era già stata avviata una procedura espropriativa il cui esito negativo aveva comportato il risarcimento dei danni da parte della stessa Asl interessata;
- al fine di acquisire bonariamente la cessione dell'area in questione, ricorreva la opportunità di perseguire la procedura di un "Accordo di Programma" con il quale, la parte di superficie non interessata dalla struttura sanitaria potesse essere utilizzata a scopi edificatori sulla base di un indice medio territoriale di 1,88 mc/mq uniformemente a quello di un'area attigua oggetto di un "Programma di Recupero Urbano";
- la parte proprietaria dei suoli, con nota accusata al protocollo generale del Comune di Bisceglie in data 26.01.2010 al n. 4608, aveva avanzata istanza di "Accordo di Programma" per la cessione volontaria dei suoli necessari alla edificazione della struttura sanitaria nonché per la ritipizzazione dei suoli restanti da adibire ad edilizia sociale e privata;
- i contenuti tecnici della proposta da parte della proprietà dei suoli, così come approvata dalla Amministrazione Comunale, consistevano in:
  - a) mantenimento della attuale destinazione d'uso della zona "F" per "attrezzature sanitarie ed ospedaliere per una superficie di mq. 7.600 di cui:
    - mq. 6.100 da cedersi gratuitamente in favore della ASL/Bat;
    - mq. 1.500 per realizzare una struttura ad iniziativa privata.
  - b) trasformazione della restante superficie pari a mq. 15.484 ad edilizia residenziale con la utilizzazione di un indice di fabbricabilità territoriale pari a 1,88 mc/mq per una volumetria complessiva pari a mc 29.109,92 di cui il 10%, cioè mc 2.911 da realizzare da parte della proprietà dei suoli e da cedere gratuitamente al Comune, in uno all'area di pertinenza;
  - c) cessione gratuita al Comune delle aree per urbanizzazioni primarie e secondarie per una superficie pari a mq. 7.150,00, maggiore della quantità minima necessaria pari a mq. 5.239,79;
  - d) utilizzazione delle superfici destinate ad urbanizzazioni secondarie sulla base della seguente suddivisione:
    - mq. 4.512,04 per verde pubblico;
    - mq. 2.637,96 per viabilità e parcheggio, utile anche al soddisfacimento delle esigenze degli utenti della struttura sanitaria extra ospedaliera.
  - e) realizzazione da parte della proprietà dei suoli delle opere di urbanizzazione secondaria, consistenti in una scuola materna di almeno tre sezioni, compresa di arredi, mediante la utilizzazione di risorse economiche rivenienti in parte dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione e per la restante parte da risorse economiche proprie private.

3) Successivamente il Comune di Bisceglie con nota prot. n. 31035 in data 9 luglio 2010

inviava copia del progetto proposto dal "Vitobello Antonio e Valente & Partners"

costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica Illustrativa;
- Schede Urbanistiche;

- Quadro tecnico Economico d'intervento;
  - Norme Tecniche di Attuazione;
  - Schema di Convenzione;
  - Tav. 1 – Stralcio di PRG e stralcio Aerofotogrammetrico;
  - Tav. 2 Catastale;
  - Tav. 3 Planimetria generale su catastale;
  - Tav. 4 Zonizzazione;
  - Tav. 5 Planimetria generale di progetto;
  - Tav. 6 Opere di Urbanizzazione;
  - Tav. 7 Planimetria opere pubbliche;
  - Tav. 8 Profili altimetrici-sezioni;
  - Tav. 9 Planovolumetrico;
  - Tav. 10 Tipologie residenziali;
  - Tav. 11 Ingombri funzionali a piano terra;
  - Relazione idrogeomorfologica e caratterizzazione geotecnica.
- 4) Al fine di accertare la possibilità di addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, relativo alla realizzazione del programma in questione, interessante il Comune di Bisceglie, proposto da "Vibello Antonio e Valente & Partners", è stata convocata dal competente Assessore Reg.le alla Qualità del Territorio, ai sensi del 3° comma dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, per il giorno 21.10.2010, giusta nota prot. n° 14143 del 11/10/2010.
- 5) In sede di Conferenza di Servizi, tenutasi in data 21.10.2010, sono state illustrate le finalità del progetto e le connesse varianti urbanistiche rispetto al vigente P.R.G. del Comune di Foggia e ciò sulla scorta degli atti ed elaborati puntualmente elencati nella Delibera di G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, pervenendo alle decisioni riportate nell'apposito verbale.
- 6) In esito alle decisioni della Conferenza di Servizi il Comune di Bisceglie faceva pervenire alla Regione Puglia - Servizio Urbanistica, giusta nota del Dirigente della Ripartizione Tecnica – Servizio Urbanistica prot. n. 3839 del 25 gennaio 2011, una "Relazione tecnica attinente la valutazione degli aspetti di sostenibilità urbanistica"

connessi agli interessi pubblici coinvolti sia “materiali” che “non materiali”, questi ultimi rappresentati con particolare riferimento alle potenzialità rappresentate dal previsto “Presidio Multivalente Territoriale”, ed altresì ha avviato le procedure per la “Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica” ex D.Lgs. n. 152/2006.

- 7) Il Programma costruttivo è stato escluso dalla “Valutazione Ambientale Strategica”, giusta Determinazione n. 78 del 4/4/2011 del Dirigente dell’Ufficio VIA/VAS del Servizio Ecologia della Regione Puglia.

**CONSIDERATO CHE:**

Gli elementi più significativi che caratterizzano, negli aspetti territoriali e funzionali, il progetto in questione, risultano i seguenti:

- 1) Lo scopo perseguito dall'accordo di programma risponde essenzialmente all'esigenza di individuare una forma di partnership fra soggetti pubblici (Comune di Bisceglie – ASL/Bat1) e privati, rivolta al perseguimento di finalità di pubblico interesse, sotto numerosi profili e segnatamente per quel che concerne:
  - a) recupero e riqualificazione di aree inserite in un contesto alquanto degradato, con interventi finalizzati ad una migliore integrazione con la città;
  - b) realizzazione di attrezzature e servizi anche per la zona contigua alle aree oggetto d'intervento;
  - c) realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria consistenti in una “scuola materna di almeno 3 sezioni, compresi gli arredi;
  - d) realizzazione e cessione gratuita al Comune di Bisceglie di aree per standard (verde e parcheggi);
  - e) realizzazione e cessione gratuita di n. 12 alloggi, in uno all’area di pertinenza, da assegnare alle fasce sociali più deboli;
  - f) cessione gratuita alla ASL/Bat1 di aree per la realizzazione di una “struttura di assistenza sanitaria extra ospedaliera”.
  
- 2) In un siffatto contesto, l'utilizzo del modulo dell'accordo di programma consente:

- a) il conseguimento - all'atto della sottoscrizione della convenzione urbanistica accessiva tra il Comune di Bisceglie ed il soggetto privato attuatore - degli effetti di immediata cessione gratuita - con ogni conseguente effetto di legge- al Comune di Bisceglie della proprietà delle aree a standard previste in progetto nonché, a lavori ultimati, di n. 12 alloggi, in uno alle aree di pertinenza, da cedersi gratuitamente, da destinare alle fasce sociali più deboli;
- b) la previsione, sempre in esito alla sottoscrizione della predetta convenzione, dell'impegno a carico del soggetto privato attuatore alla progettazione ed alla esecuzione, sulle aree di sedime del compendio oggetto del presente accordo di programma, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con conseguente cessione al Comune di Bisceglie;
- c) la previsione, sempre in esito alla sottoscrizione della predetta convenzione, della cessione gratuita alla ASL/Bat 1 da parte del soggetto privato attuatore della superficie per la realizzazione di una "struttura sanitaria extra ospedaliera" nel compendio oggetto del presente accordo di programma.
- 3) il presente "Accordo di Programma" risulta attivato ai sensi dell'art. 34 -5° comma- del D.L.vo n. 267/2000.
- 4) Ai sensi del 4° e 5° comma dell'art. 34 del D.L.vo n. 267/2000, l'Accordo di Programma ratificato nei successivi trenta giorni dal Consiglio Comunale di Bisceglie ed oggetto di Decreto del Presidente della Giunta Regionale, determina anche variante allo strumento urbanistico generale vigente.

**VISTI:**

- gli atti tecnici relativi al predetto progetto per la realizzazione di un complesso polifunzionale di fabbricati per servizi e residenze – progetto proposto da "Vitobello Antonio e Valente & Parteners" in variante al P.R.G.

- la deliberazione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato il Presidente della stessa G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi del decreto legislativo n°267/2000 per la realizzazione di un complesso polifunzionale di fabbricati per servizi e residenze – progetto proposto dal soggetto “Vitobello Antonio e Valente & Parteners” in variante al P.R.G.

Le parti:

**Regione Puglia e Comune di Bisceglie**

**CONVENGONO QUANTO SEGUE**

- 1) La narrativa che precede costituisce parte integrante del presente “Accordo di Programma”.
- 2) Viene preso atto della soluzione del progetto per la realizzazione di un complesso polifunzionale di fabbricati per servizi e residenze – progetto proposto dal “Vitobello Antonio e Valente & Parteners” costituente variante alla strumentazione urbanistica generale (P.R.G.) vigente nel Comune di Bisceglie.
- 3) Per una completa identificazione dell'intervento si rinvia agli elaborati tecnici prodotti puntualmente elencati nella delibera di G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che sono validi ai fini dell'individuazione dell'area nonché del tipo e dell'entità degli interventi previsti.
- 4) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 quarto comma del D.L.vo n. 267/2000, le determinazioni assunte con il presente “Accordo di Programma” comportano con le condizioni di cui al precedente punto variante allo strumento urbanistico generale vigente.

- 5) Al fine di rendere esecutivo, il presente “Accordo di Programma”, lo stesso dovrà essere ratificato dal Consiglio Comunale di Bisceglie entro e non oltre 30 giorni dalla data di sua sottoscrizione. L’ “Accordo di Programma” inoltre sarà adottato con successivo decreto del Presidente della Regione, determinando così l’approvazione definitiva delle conseguenti variazioni dello strumento urbanistico generale come sopra indicato, con le condizioni di cui innanzi, e gli effetti delle intese di cui all’art. 81 del D.P.R. n°616/77.
- 6) Il rilascio del permesso a costruire è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di Bisceglie ed il soggetto proponente “Vitobello Antonio e Valente & Partners” diretta a disciplinare:
- a) quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica;
  - b) l’obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e secondaria;
  - c) l’obbligo da parte del soggetto proponente di cessione e realizzazione a propria cura e spese delle aree destinate a spazi pubblici ex D.M. 2.4.68 N.1444, secondo le indicazioni di cui alle tavole di progetto;
  - d) l’obbligo da parte del soggetto proponente di realizzazione a propria cura e spese e cessione di n. 12 alloggi di edilizia sociale e di una scuola materna di almeno 3 sezioni, compresi gli arredi;
  - e) l’obbligo da parte del soggetto privato attuatore di cedere gratuitamente le aree alla ASL/Bat 1 per la realizzazione di una struttura sanitaria extra-ospedaliera di cui al programma costruttivo della stessa ASL.

- 7) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Amministrazione Regionale.
- 8) Nell'eventualità che i lavori relativi alla realizzazione dell'intervento previsto nel presente A. di P. non inizino entro il termine improrogabile di diciotto mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. del Decreto di approvazione dell'A. di P. il presente Accordo si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.
- 9) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di Bisceglie provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.
- 10) Ai sensi del sesto comma dell'art. 34 del D.L.vo n. 267/2000 e dell' art. 5 della L.R. 4/95 la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi e esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio o suo delegato e dal Sindaco del Comune di BISCEGLIE.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Bari, lì

**IL PRESIDENTE DELLA  
REGIONE PUGLIA  
(On. Nicola VENDOLA)**

**IL SINDACO DEL COMUNE DI BISCEGLIE  
(Dott. Avv. Francesco Carlo Spina)**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2011, n. 2033

**Art. 42 L.R. 28/2011. Variazione al bilancio di previsione 2011. Interventi in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo.**

L'Assessore alle Politiche della Salute, Prof. Tommaso FIORE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 2, confermata dal Dirigente confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue:

La Legge 14 agosto 1991, n. 281 stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

Con tale Legge, lo Stato ha stabilito i principi secondo i quali devono agire le Regioni, i Comuni ed i Servizi Veterinari delle AA.UU.SS.LL. nel perseguimento degli scopi previsti. Tra di essi, vanno sottolineati l'istituzione delle anagrafi canine e l'istituzione delle strutture di rifugio per animali vaganti o abbandonati;

La Legge 281/91 conferisce, inoltre, un ruolo di primo piano alle Regioni, alle quali viene affidato il compito di provvedere ad adottare norme regionali idonee e di gestire i fondi ad esse trasferiti dallo Stato;

La Regione Puglia ha provveduto, con la L.R. 12/95, a dotarsi di proprio specifico atto normativo di indirizzo in materia;

Con nota prot. n. AOO 116 11298 del 07/07/2011 il Settore Ragioneria - Ufficio Bilancio - Area Programmazione e Finanza - della Regione Puglia ha comunicato l'avvenuto accredito, con quietanza della Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari, di € 25.885,80 sul c/c 31601 con la seguente causale: "Ripartizione fondi randagismo - Puglia";

Pertanto, ai sensi dell'art. 42 della L.R. 28/01, si propone di apportare le necessarie variazioni agli stanziamenti iniziali dei capitoli di Entrata e di Uscita del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011, come di seguito specificato:

**A. Parte I - Entrata - U.P.B. 2.1.15**

**Variazione in aumento**

Cap. 2037000 Assegnazione statale di parte corrente per interventi in materia di tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo Legge n. 281/91

Competenza € 25.885,80

Cassa € 25.885,80

**B. Parte II - Spesa - U.P. 5.7.1**

**Variazione in aumento**

Cap. 751015 Trasferimenti a AA.UU.SS.LL. ed Enti Pubblici per interventi in materia di Tutela degli animali da affezione e Prevenzione del randagismo. L.281/91

Competenza € 25.885,80

Cassa € 25.885,80

**COPERTURA FINANZIARIA**

La variazione al bilancio, oggetto del presente provvedimento, occorrente per la iscrizione dell'entrata rinvenienti dalle assegnazioni statali di parte corrente, pari a € 25.885,80 va disposta in Entrata mediante incremento del Cap. 2037000 "Assegnazione statale di parte corrente per interventi in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo" ed in Uscita mediante incremento del Cap.751015 "Trasferimenti a AA.UU.SS.LL. ed Enti Pubblici per interventi in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo".

La spesa derivante dal presente atto è contenuta nei limiti del F.S.N. ovvero delle ulteriore correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata per il finanziamento della prevenzione del randagismo e non produce oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni.

Il Dirigente del Servizio ATP  
Dr. Fulvio Longo

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4, 4° comma, lettera K) della L.R. n. 7/97.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla

Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto deliberativo.

#### LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

Ai sensi dell'art. 42 della L.R. 28/01, di introdurre le seguenti variazioni nello stato di previsione del Bilancio per l'esercizio finanziario 2011 della Regione Puglia:

#### A. Parte I - Entrata - U.P.B. 2.1.15

##### Variazione in aumento

Cap. 2037000 Assegnazione statale di parte corrente per interventi in materia di tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo Legge n. 281/91

Competenza	€ 25.885,80
Cassa	€ 25.885,80

#### B. Parte II - Spesa - U.P. 5.7.1

##### Variazione in aumento

Cap. 751015 Trasferimenti a AA.UU.SS.LL. ed Enti Pubblici per interventi in materia di Tutela degli animali da affezione e Prevenzione del randagismo. L.281/91

Competenza	€ 25.885,80
Cassa	€ 25.885,80

Di incaricare il Settore Ragioneria a porre in essere i conseguenti adempimenti contabili

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art.42, comma 7, L.R. n.28/2001, , nonchè di tra-

smettere copia al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 13, comma 2, L.R. n. 20/2010 .

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2011, n. 2034

#### **Proroga della convenzione fra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata e Regione Puglia "Gestione dell'anagrafe e movimentazione animali da allevamento" approvata con delibera di G.R. n. 2578/1998**

L'Assessore alle Politiche della Salute, Prof. Tommaso FIORE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 2°, confermata dal Dirigente dello stesso ufficio e dal dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue:

Con DGR 2578/1998 e successive proroghe è stato affidato all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata la gestione delle anagrafi animali.

L'affidamento all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (di seguito IZSFG) della gestione dell'anagrafe bovina è scaturito dalla necessità di dare attuazione al DPR 317/96 (attuazione della direttiva 92/102/CEE e del regolamento CE N. 820/97) relativo alla identificazione degli animali e loro movimentazioni, attraverso l'organizzazione di flussi di dati in grado di stabilire una continuità tra le azioni dei Servizi Veterinari sul territorio, il Ministero della Sanità e l'Unione Europea, per il tramite del Servizio Veterinario Regionale.

La necessità di disporre di una gestione integrata dei dati relativi alla movimentazione degli animali è stata anche alla base dell'individuazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo (di seguito IZSTeramo) quale centro di referenza per la gestione dell'archivio centralizzato degli animali da allevamento e delle relative movimentazioni e di altre regioni che si sono affidate ai rispettivi Istituti Zooprofilattici Sperimentali per analogo servizio.

Da un punto di vista normativo, il regolamento CE 1760/2000, ha rafforzato le disposizioni della direttiva comunitaria ed ha riconosciuto la necessità di un sistema più efficace di identificazione e di registrazione dei bovini per soddisfare esigenze di interesse generale, quali la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali.

Il sistema della Regione Puglia, per suo conto realizzato dall'IZSFG, ha consentito non solo di addivenire alla identificazione del patrimonio bovino regionale per le finalità, di controllo sanitario ma anche di rintracciabilità e controllo delle condizioni di produzione e commercializzazione delle carni bovine e dei prodotti a base di carne.

Il Decreto del 31 Gennaio 2002 come modificato dal Decreto 13 ottobre 2004 detta disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina, visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 317/96 e il Regolamento 1760/2000 che sostituisce il regolamento 820/97 da cui differisce solo per articoli che definiscono le modalità di registrazione di spostamenti di animali e le tempistiche, non andando ad impattare sulle finalità dell'anagrafe bovina (cfr nota del Ministero della Sanità N. 600.VI/24436/AG12/4276 dell'11 Ottobre 2000).

L'Art. 2 del su citato Decreto 31 Gennaio 2002 e s.m.i. al comma 1 specifica le tre finalità dell'anagrafe bovina. In particolare il punto a) *tutela della salute pubblica e tutela del patrimonio zootecnico (costituzione e funzionamento della rete di epidemiosorveglianza)* in realtà convalida quanto attuato dalla Regione Puglia con la convezione già stipulata con l'IZSFG. Il Decreto del 31 Gennaio 2002 e s.m.i. ha infatti modificato le modalità di comunicazione alla Banca Dati Nazionale (BDN) e, per completezza, vale la pena ricordare che la Regione Puglia ha scelto di alimentare direttamente la BDN avendo la garanzia, per il tramite dell'IZSFG in virtù della convenzione in essere, di acquisire i dati di ritorno ottemperando in tal modo a tutte le finalità previste dal Decreto stesso. Pertanto, questo Assessorato non ha ritenuto, all'avvio del nuovo sistema, optare per un nodo regionale, per evitare un aggravio di spese a carico della Regione e visto il servizio comunque garantito dall'IZSFG, che ha consentito di adempiere alle finalità istituzionali dell'anagrafe nella loro interezza.

La cultura tecnica, ma ancor più scientifica e di conoscenza del territorio dell'Istituto, derivanti

dalle finalità istituzionali, ha consentito alla Regione Puglia di dare un importante contributo nella evoluzione della gestione del sistema anagrafe di tutti gli animali da allevamento verso l'attuale configurazione e di rappresentare le esigenze legate alla natura del nostro territorio e del nostro patrimonio zootecnico.

Il controllo a livello regionale esercitato attraverso l'IZSFG è stato giudicato positivamente dal Centro Servizi Nazionale di Teramo, che gestisce l'anagrafe bovina nazionale. Infatti il Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione - Ufficio 2, con l'obiettivo di assumere decisioni ponderate sull'evoluzione del sistema di gestione dell'anagrafe bovina, in data 23/11/2005 con nota prot. n. 24/1794/ATP/2 ha richiesto al Centro Servizi Nazionale di Teramo una relazione sullo stato dell'arte dell'anagrafe bovina della Regione Puglia, pervenuta al Settore ATP - Ufficio 2 in data 18/01/2006 con nota prot. n. CED/443

In essa si legge, nella sezione dedicata alle conclusioni rispetto ai dati esaminati, che: *Nel generale e positivo andamento del sistema di gestione dell'anagrafe bovina che, come già ricordato, ha consentito al nostro Paese di ottenere, da parte della Commissione Europea, il riconoscimento della piena operatività della Banca Dati informatizzata, l'impegno della Regione Puglia ha conseguito, su diversi elementi che lo caratterizzano, risultati migliorativi rispetto alla media nazionale.*

*Tali risultati sono anche il frutto di un modello organizzativo volto a supportare i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali impegnati nell'attività di inserimento e controllo degli eventi più significativi che accadono sugli allevamenti bovini e bufalini del territorio di competenza.*

*Questo supporto si è tradotto in un ulteriore controllo della qualità dei dati forniti dagli attori del sistema (detentori, macellatori, ecc) con ricadute positive sia sugli allevatori (accelerazione nell'ottenimento dei premi PAC) sia sui Servizi Veterinari stessi (miglioramento degli interventi in campo) sia, non meno importante, sulle politiche di programmazione regionale.*

*Una revisione del modello organizzativo adottato non sembra trovare conferma e necessità nei dati riportati nella relazione; in considerazione inoltre del fatto che sempre più il sistema di gestione dell'anagrafe si va ampliando dalla foca-*

*lizzazione sull'allevamento bovino anche sugli allevamenti della specie ovina, caprina, suina ed avicola, appare invece utile mantenere e possibilmente rafforzare il ruolo di supporto e coordinamento del livello regionale.*

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 2 della L.R. 26/06 "L'anagrafe canina di ogni ASL deve essere informatizzata e centralizzata a livello regionale, con attuazione di un sistema unitario di gestione ed elaborazione dati di anagrafe canina informatizzata regionale denominata ACIR";

Viste le finalità della DGR 2578/1998 con la quale la Regione ha affidato all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata la gestione delle anagrafi animali;

Vista la nota a firma del Presidente dell'IZS di Puglia e Basilicata prot. n. 7260 del 22/05/2007 con la quale lo stesso Istituto si impegna ad includere la Gestione dell'ACIR nell'ambito della convenzione riferita alla gestione dell'Anagrafe e movimentazione degli animali da allevamento, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione regionale.

Vista la DGR n. 828 del 23/05/2008 con la quale è stata attivata l'Anagrafe Canina informatizzata regionale.

Stante quanto sopra esposto, la gestione delle anagrafi animali non può prescindere dalla collaborazione dell'IZSFG.

Pertanto considerato che

L'art. 11 della convenzione per la gestione dell'anagrafe bovina (DGR 2578/98) prevede la possibilità di rinnovo per un periodo di cinque anni.

La convenzione in questione è stata stipulata con l'IZSFG in virtù delle finalità scientifiche degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, della loro natura pubblica e in applicazione dell'art. 7 comma 2 lettera b) d) e f) del Dlgs n. 157/95 che prevede l'affidamento diretto ad un unico "prestatore di servizi" con procedura negoziale ristretta ( DGR 2578/98 pag 5 capoverso 3).

Queste stesse ragioni sottendono all'affidamento dell'anagrafe bovina nazionale all'IZS di Teramo e alla scelta di altre regioni di attivare presso l'Istituto Zooprofilattico di riferimento la gestione dell'ana-

grafe bovina e dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario.

Il parere positivo del Centro Servizi Nazionale per la gestione dell'anagrafe bovina nazionale circa l'attuale organizzazione della Regione Puglia che, in virtù della suddetta convenzione, ha individuato nell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata il referente per la gestione dell'anagrafe bovina regionale.

Le finalità istituzionali degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali così come stabilite dalla legge (L. 23/06/70 n. 503 e L.R. del 30/04/80 n. 39)

La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nelle "Linee guida in materia di riorganizzazione della sanità pubblica veterinaria" (G. U. n. 33 del 09.02.1996) ha auspicato che "...Tutte le regioni attivino, presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali di competenza, Osservatori Epidemiologici regionali veterinari..." e che la gestione dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario è strettamente correlato alla gestione delle anagrafi degli animali da allevamento.

L'IZSFG sta attuando, autonomamente, una revisione del sistema informativo ed informatico, indirizzato ad una sempre crescente gestione integrata dei dati della analisi effettuate, attraverso l'adozione della codifica ministeriale prevista dal DPR 317/96 e s.m.i. per gli allevamenti di bovini, ovini, caprini e suini con l'obiettivo di pervenire ad una correlazione completa tra i dati degli allevamenti (gestione anagrafe), le analisi effettuate (attività di laboratorio in IZSFG) e deduzioni epidemiologiche (Osservatorio Epidemiologico Veterinario).

Lo Scrivente, al fine di razionalizzare e riordinare i servizi resi e necessari tanto alla struttura regionale che ai Servizi Veterinari delle AASSLL, con nota prot. n. AOO\_152/18937 del 16/12/2010, ha inoltrato al Dirigente del Programmazione e Gestione Sanitaria la proposta di una nuova ed unica convenzione, chiedendone una valutazione tecnica ai sensi del Regolamento regionale 19/2007

L'Istituto ha comunque continuato a garantire fino ad oggi i servizi connessi alla suddetta convenzione (rif. nota prot. n. 2435 del 31/01/2011) .

Visto l'impegno del suddetto Istituto ad includere la Gestione dell'Anagrafe canina Informatizzata Regionale nell'ambito della convenzione rife-

rita alla gestione dell'Anagrafe e movimentazione degli animali da allevamento, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione regionale.

Vista la Legge regionale 06 luglio 2011, n. 14 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011"

Per quanto sopra, nelle more di una piena revisione della convenzione in essere, si propone di prorogare per il periodo di un anno, dal 01/01/2011 al 31/12/2011, la convenzione in essere con l'IZSFG per la gestione dell'anagrafe e movimentazione degli animali da allevamento (DGR 2578/98) alle stesse condizioni, con l'obiettivo di scongiurare l'interruzione del servizio e di adoperarsi per l'avvio di un progetto integrato, affidato all'IZSFG, di gestione delle anagrafi degli animali da allevamento e la gestione dell'Anagrafe canina informatizzata regionale.

#### **COPERTURA FINANZIARIA U.P.B. 5.7.1**

La spesa rinveniente dal presente provvedimento pari a € .276.820,90 per il periodo gennaiodiceembre 2011 trova copertura sullo stanziamento del cap. 741015 del Bilancio di Previsione 2011, parte uscita. All'impegno della spesa provvederà il Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione con successivo atto dirigenziale da assumere entro il corrente esercizio.

Il Dirigente del Servizio  
Dr. Fulvio Longo

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4, comma 4°, lettera k) della L.R. n. 7/97

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta, l'adozione del conseguente atto finale.

#### **LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

Per i motivi esposti in narrativa e quivi riportati a farne parte integrante e sostanziale, di prorogare per l'anno 2011 la convenzione in essere con l'IZS di Puglia e Basilicata approvata con D.G.R. n. 2578 del 14/7/1998, allo scopo di contribuire alla tutela della salute pubblica attraverso l'identificazione e la registrazione delle movimentazioni degli animali;

di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2011, n. 2035

**Proroga della convenzione fra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata e Regione Puglia concernente la realizzazione e relativa gestione di una banca dati centralizzata per l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale" approvata con deliberazione di G.R. n. 1830/99**

L'Assessore alle Politiche della Salute, Prof. Tommaso FIORE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 2°, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue:

Con DGR 1830/1999 e successivi rinnovi a seguito ed in esecuzione della Legge Regionale 8 novembre 1996, n. 24, la Regione Puglia ha affidato all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata (di seguito IZSFG) la gestione dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario in virtù delle finalità istituzionali dell'Ente.

Lo stesso Ente, all'avvio della convenzione in questione gestiva, e ad oggi gestisce, i dati delle anagrafi animali regionale.

L'obiettivo del progetto avviato è stato pertanto quello di coniugare la competenza scientifica dell'IZSFG e la facilità di accesso e gestione dei dati.

Infatti la Regione Puglia, avvalendosi di questa collaborazione, ha la possibilità di accedere ad elaborazioni dei dati pervenuti in IZSFG dalle AASSLL che operano sul territorio, di fruire di una gestione di tali dati integrata con quelli derivanti dalla Banca Dati Nazionale e gestiti dall'IZSFG (attualmente la gestione anagrafe è basata sullo schema denominato dal Ministero *BDN* con possibilità di *download*) e ovviamente del supporto scientifico in materia di prevenzione e controllo.

In virtù di questa impostazione metodologica, la collaborazione con l'IZSFG è stata ed è indispensabile per la gestione delle emergenze sanitarie ed in particolare, in questo periodo, per l'emergenza legata all'influenza aviaria così come per la scrapie, la blue tongue, la redazione del Piano Nazionale Residui e del Piano Nazionale di controllo dell'Alimentazione degli Animali.

Il continuo e sinergico lavoro di collaborazione tra il personale dell'IZSFG e l'Ufficio Regionale di Sanità Veterinaria, ha prodotto in questi anni anche una rimodulazione del progetto iniziale. Il software nato inizialmente in tecnologia client-server è stato sviluppato dall'IZSFG, senza costi aggiuntivi per la Regione, in tecnologia Web Based. Sono stati inclusi in questa riprogettazione nuove funzionalità per la gestione dei focolai di Brucellosi, Tuberculosi, Leucosi, per il monitoraggio delle zoonosi.

Il progetto dell'Assessorato è di pervenire ad una gestione integrata dei dati in materia di Sanità pubblica veterinaria e Sicurezza Alimentare, ad oggi gestiti in modo indipendente da fonti differenti che spesso utilizzano codifiche diverse per rendere agevole e con rischio di errore minimo i conteggi richiesti alle realtà locali dal Ministero della Salute e che sono strumento indispensabile per una valutazione certa ed agevole del rischio sanitario. *Conditio sine qua non* è l'adozione di una codifica il più possibile condivisa delle informazioni tra tutte le entità coinvolte nel processo (Servizi Veterinari e SIAN delle AASSLL, Istituto Zooprofilattico, Servizio Veterinario Regionale, Ministero della Salute).

Pertanto, considerato che,

- La convenzione per la gestione dell'*Osservatorio Epidemiologico Veterinario* (DGR 1830/99 e successive proroghe) è scaduta il 31/12/2010;
- l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Foggia ha comunque continuato a garantire fino ad oggi i servizi connessi alla suddetta convenzione (rif. nota prot. n. 2435 del 31/01/2011)
- L'art. 11 della convenzione per la gestione dell'*Osservatorio Epidemiologico Veterinario* (DGR 1830/99) prevede la possibilità di rinnovo per cinque anni.
- Considerate le finalità istituzionali degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali così come stabilite dalla legge (d.lgs 270/93 e L.R. del 30/04/80 n. 39)
- Che la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nelle "Linee guida in materia di riorganizzazione della sanità pubblica veterinaria" (G.U. n. 33 del 09.02.1996) ha auspicato che "... Tutte le regioni attivino, presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali di competenza, Osservatori Epidemiologici regionali veterinari..."
- Considerato che la convenzione in questione è stata stipulata con l'IZSFG in virtù delle finalità scientifiche degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, della loro natura pubblica e in applicazione dell'art. 7 comma 2 lettera b) d) e f) del Dlgs n. 157/95 che prevede l'affidamento diretto ad un unico "prestatore di servizi" con procedura negoziale ristretta ( DGR 2578/98 pag 5 capoverso 3 e DGR 1830/99 pag 8 capoverso 2).
- Che queste stesse ragioni sottendono all'affidamento dell'anagrafe bovina nazionale all'IZS di Teramo ed alla scelta di altre regioni di attivare presso l'Istituto Zooprofilattico di riferimento la gestione dell'anagrafe bovina e dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario.
- Considerato che l'IZSFG sta attuando una revisione del sistema informativo ed informatico, indirizzato ad una sempre crescente automatizzazione della gestione dei dati della analisi effettuate, attraverso l'adozione della codifica ministeriale prevista del DPR 317/96 e seguenti per gli allevamenti di bovini, ovini, caprini e suini con l'obiettivo di pervenire ad una integrazione completa tra i dati degli allevamenti (gestione ana-

grafe), le analisi effettuate (attività di laboratorio in IZSFG) e deduzioni epidemiologiche (Osservatorio Epidemiologico Veterinario).

- Considerato che lo Scrivente, al fine di razionalizzare e riordinare i servizi resi e necessari tanto alla struttura regionale che ai Servizi Veterinari delle AASSLL, con nota prot. n. AOO\_152/18937 del 16/12/2010, ha inoltrato al Dirigente del Programmazione e Gestione Sanitaria la proposta di una nuova ed unica convenzione, chiedendone una valutazione tecnica ai sensi del Regolamento regionale 19/2007
- Vista l'emergenza sanitaria e relativa emanazione dell'Ordinanza 14/11/2006 con la quale il Ministero ha ritenuto necessario e urgente potenziare le misure di lotta contro tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi, ai fini della salvaguardia della sanità animale e anche della salute pubblica, considerati anche i casi di infezione nell'uomo riscontrati nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
- Vista la necessità di monitorare l'andamento dei focolai e della azioni di risanamento, per la cui gestione è fondamentale il ruolo svolto dall'IZSFG nell'ambito della gestione dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario.
- Vista la necessità di addivenire ad un sistema integrato gestionale per le attività e relativi flussi in materia di Sanità pubblica Veterinaria e Sicurezza alimentare da realizzare coerentemente con le necessità della Piattaforme Informativa Nazionale sulla Sicurezza Alimentare. Tale necessità ha portato alla realizzazione del Sistema renicontativo "SUMMA" utilizzato dalla Regione per gli adempimenti di rendicontazione dei flussi LEA per l'anno 2010
- Vista la Legge regionale 06 luglio 2011, n. 14 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011"

si propone pertanto, nelle more di una piena revisione della convenzione in essere, per il periodo di un anno, dal 01/01/2011 al 31/12/2011, la proroga della convenzione con l'IZSFG per la gestione dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario (DGR 1830/99) alle stesse condizioni.

## **COPERTURA FINANZIARIA**

La spesa rinveniente dal presente provvedimento pari a € 268.557,60 per il periodo gennaiodiciembre 2011 trova copertura sullo stanziamento del cap. 741015 del Bilancio di Previsione 2011, parte uscita.

All'impegno della spesa provvederà il Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione con successivo atto dirigenziale da assumere entro il corrente esercizio

Il Dirigente del Servizio  
Dr. Fulvio Longo

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4, comma 4°, lettera k) della L.R. n. 7/97

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta, l'adozione del conseguente atto finale.

## **LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

## **DELIBERA**

Per i motivi esposti in narrativa e quivi riportati a farne parte integrante e sostanziale, di prorogare, per l'anno 2011, la convenzione in essere con l'IZS di Foggia per la gestione della banca dati centralizzata dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario approvata con DGR 1830/99;

di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 settembre 2011, n. 2160

**San Severo (FG) - Piano Urbanistico Generale. Controllo di compatibilità ai sensi dell'art. 11, commi 7° e 8°, della L.r. n. 20/2001.**

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Urbanistica, con l'integrazione dell'istruttoria per gli aspetti di compatibilità con il PUTT/p da parte dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica del Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

“Il Comune di San Severo, con nota prot. 6646 del 03/05/2011, ha trasmesso, per il controllo di compatibilità ai sensi dell'art. 11 della L.R. 27/07/2001 n.20 “Norme generali di governo e uso del territorio”, la documentazione tecnico-amministrativa (copia in formato cartaceo + copia in formato digitale “.pdf”) afferente al Piano Urbanistico Generale (PUG) del proprio territorio comunale come di seguito complessivamente costituita:

**Documentazione amministrativa:**

1. Deliberazione di C.C. n. 73 del 26 luglio 2005 avente ad oggetto “Documento Programmatico Preliminare PUG - Adozione”;
2. Deliberazione di C.C. n. 71 dell'11 novembre 2008 avente ad oggetto “Piano Urbanistico Generale. Adozione ai sensi della L.R. 20/2001”;
3. Deliberazione di C.C. n. 48 del 13 luglio 2010 avente ad oggetto - Piano Urbanistico Generale del Comune di San Severo. Esame delle osservazioni proposte e determinazioni in ordine ad esse, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 11 della L.R. 20/2001”;
4. Deliberazione di C.C. n. 16 del 14 marzo 2011 avente ad oggetto “Perimetrazione Territori Costruiti” in attuazione delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/P”;
5. Certificazione di corrispondenza degli elaborati del PUG alle determinazioni del Consiglio Comunale in ordine alle osservazioni accolte, giusta Del. di C.C. n. 48 del 23. Luglio 2010;
6. “Allegato B” della certificazione - Elenco degli elaborati costituenti il PUG - Piano Urbanistico Generale

**Documentazione tecnica:**

0. Relazione illustrativa

**A. QUADRO CONOSCITIVO**

1. Tav. A 1 - Ambiti estesi del PUTT
2. Tav. A 2 - P.A.I.
3. Tav. A 3 - Vincoli paesistici e zone protette
4. Tav. A 4 - Carta dei sistemi di terre
5. Tav. A 5 - Uso del suolo urbano e agricolo
6. Tav. A 6 - Carta storica dell'uso del suolo 1962
7. Tav. A 7 - Carta storica dell'uso del suolo 1999
8. Tav. A 8 - Evoluzione dell'uso del suolo tra il 1962 e il 1999
9. Tav. A 9 - Subsistemi del territorio rurale e aperto
10. Tav. A 10 - Segnalazioni archeologiche, architettoniche e sistema dei tratturi
11. Tav. A 11 - Vulnerabilità delle risorse idriche
12. Tav. A 12 - Aree esondabili
13. Tav. A 13 - Sistema della mobilità
14. Tav. A 14 - Espansione urbana e PRG vigente
15. Tav. A 15 - Morfologia edificato e numero piani
16. Tav. A 16 - Destinazioni d'uso e stato di conservazione
17. Tav. A 17 - Tipologie servizi e stato di conservazione
18. Tav. A 18 - Centro storico. Tipologie edilizie elementi morfologici stato di alterazione
19. Tav. A 19 - Confronto numero abitazioni
20. Tav. A 20 - Confronto popolazione residente
21. Tav. A 21 - Confronto numero stanze
22. Tav. A 22 - Confronto numero stanze
23. Tav. A 23 - Confronto numero stanze
24. Tav. A 24 - Confronto numero stanze

**B. QUADRO INTERPRETATIVO:**

25. Tav. B 1 - Individuazione di contesti ed invarianti per il territorio extraurbano
26. Tav. B 2 - Individuazione di contesti ed invarianti per l'area urbana

**C. PUG - PARTE STRUTTURALE:**

27. Tav. C 1 - Tutela delle invarianti e previsioni per i contesti territoriali: il territorio extraurbano
28. Tav. C 2 - Tutela delle invarianti e previsioni per i contesti territoriali: l'area urbana

29. Tav. C 3 - Adeguamento ai piani sovraordinati  
 30. Tav. C 4 - Individuazione dei complessi di interesse storico architettonico  
 31. Tav. C 5 - Norme tecniche di attuazione per le previsioni strutturali

#### **D. PUG - PARTE PROGRAMMATICA:**

*Carte dei distretti perequativi e delle aree da assoggettare a PUE*

32. Tav. D 1.1.1 - Territorio extra-urbano  
 33. Tav. D 1.1.2 - Territorio extra-urbano  
 34. Tav. D 1.2.1 - Territorio urbano  
 35. Tav. D 1.2.2 - Territorio urbano  
 36. Tav. D 1.2.3 - Territorio urbano  
 37. Tav. D 1.2.4 - Territorio urbano

*Aree per attuazione diretta*

38. Tav. D 2.1.1 - Territorio extra-urbano  
 39. Tav. D 2.1.2 - Territorio extra-urbano  
 40. Tav. D 2.2.1 - Territorio urbano  
 41. Tav. D 2.2.2 - Territorio urbano  
 42. Tav. D 2.2.3 - Territorio urbano  
 43. Tav. D 2.2.4 - Territorio urbano

*Aree per standard*

44. Tav. D 3.1.1 - Territorio extra-urbano  
 45. Tav. D 3.1.2 - Territorio extra-urbano  
 46. Tav. D 3.2.1 - Territorio urbano  
 47. Tav. D 3.2.2 - Territorio urbano  
 48. Tav. D 3.2.3 - Territorio urbano  
 49. Tav. D 3.2.4 - Territorio urbano

*Previsione per la mobilità*

50. Tav. D 4.1.1 -  
 51. Tav. D 4.1.2 -

*Categorie d'intervento per complessi storico-architettonici*

52. Tav. D 5.1.1 - Territorio extra-urbano  
 53. Tav. D 5.1.2 - Territorio extra-urbano  
 54. Tav. D 5.2 - Nucleo Antico

*Zone omogenee ex DM 1444/68*

55. Tav. D 6.1.1 - Territorio extra-urbano  
 56. Tav. D 6.1.2 - Territorio extra-urbano  
 57. Tav. D 6.2.1 - Territorio urbano  
 58. Tav. D 6.2.2 - Territorio urbano  
 59. Tav. D 6.2.3 - Territorio urbano  
 60. Tav. D 6.2.4 - Territorio urbano

*Carta sintetica di uso del suolo*

61. Tav. D 7.1 - Territorio extra-urbano  
 62. Tav. D 7.2.1 - Territorio urbano  
 63. Tav. D 7.2.2 - Territorio urbano  
 64. Tav. D 7.3 - Territorio urbano  
 65. Tav. D 8 - Norme Tecniche di Attuazione per le previsioni programmatiche  
 66. Tav. D 9 - Regolamento Edilizio  
 67. Tav. D 10 - Calcolo dell'offerta insediativa e computo spazi per servizi e attrezzature  
 68. TAVOLA F - Valutazione Ambientale Strategica

*Geo-morfologia e cartografia*

69. Relazione geologica e risultati delle indagini geognostiche in sito e di laboratorio  
 70. Tav. G 1-B - Carta geologica del territorio comunale  
 71. Tav. G 1-B - Carta clivometrica del territorio comunale  
 72. Tav. G 1-1B - Carta geologica del centro urbano  
 73. Tav. G 2-B - Carta idrogeologica del territorio comunale  
 74. Tav. G 2.1B - Carta idrogeologica del centro urbano  
 75. Tav. G 3-B - Carta della profondità minima della falda dal piano campagna del territorio comunale  
 76. Tav. G 4-B - Carta morfologica del territorio comunale  
 77. Tav. G 5-B - Carta delle pendenze del territorio comunale  
 78. Tav. G 5-1B - Carta delle pendenze del centro urbano  
 79. Tav. G 7-B - Carta della stabilità idrogeologica del territorio comunale  
 80. Tav. G 7-1B - Carta della stabilità idrogeologica del centro urbano  
 81. Tav. G 8-B - Carta della zonazione sismica con Vs30 del centro urbano  
 82. Tav. G 9-B - Ubicazione delle indagini geognostiche attuali e pregresse  
 83. Tav. G 10-B - Carta delle sezioni lito-tecniche

#### **Rilievi preliminari in sede istruttoria regionale**

In relazione ai vincoli presenti sul territorio, non risultano espressi e/o acquisiti i seguenti pareri e/o provvedimenti:

- *Parere preventivo dell'Ufficio del Genio Civile di Foggia, ex art. 89 del TU. n. 380/01:*
- *Parere preventivo dell'Autorità di Bacino della Puglia, ex art. 24, comma 7 delle NTA del PAI/Puglia.*
- *Parere dell'Autorità Ambientale (Servizio Ecologia-Ufficio VIA/VAS) ex art. 14 del D.Lgs. 152/06. In proposito si evidenzia che, in fase istruttoria, le suddette attestazioni e/o documentazioni sono state richieste dal Servizio Urbanistica con nota prot. n. 7754 del 16/06/2011 ed allo stato non ancora fornite dal Comune di San Severo.*

*Inoltre, per quanto riguarda gli elaborati di progetto si evidenzia che gli stessi non risultano trasmessi in formato digitale (dwg o shp), secondo le modalità di trasmissione per l'inserimento dei dati nel SIT Regionale, stabilite con la DGR 1178/2009 - Atto di Indirizzo per l'introduzione delle "Istruzioni Tecniche per la Informatizzazione dei PUG (Piani Urbanistici Generali)" come obbligatoriamente previsto dal DRAG Indirizzi e criteri per la redazione dei PUG.*

Ciò premesso in termini di ricognizione della documentazione trasmessa dal Comune, in ordine alle disposizioni normative di riferimento per il controllo di compatibilità di competenza regionale, l'art. 11 ("Formazione del PUG") della LR n. 20/2001, ai commi 7° e 8°, recita quanto segue:

*"Il PUG così adottato viene inviato alla Giunta Regionale e alla Giunta Provinciale ai fini del controllo di compatibilità rispettivamente con il DRAG e con il PTCP, ove approvati. Qualora il DRAG e/o il PTCP non siano stati ancora approvati, la Regione effettua il controllo di compatibilità rispetto ad altro strumento di pianificazione territoriale ove esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della Legge Regionale 31 maggio 1980 n. 56, ovvero agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale di cui all'art.5 del D.Lgs. 267/2000.*

*La Giunta Regionale e la Giunta Provinciale si pronunciano entro il termine perentorio di cento-cinquanta giorni dalla ricezione del PUG, decorso inutilmente il quale il PUG si intende controllato con esito positivo."*

Con delibera di G.R. n. 1328 del 03/08/07 è stato inoltre approvato il "Documento Regionale di

Assetto Generale (DRAG) - Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG)", di cui all'art. 4/co. 3b ed all'art. 5/co. 10bis della L.r. n. 20/2001.

Ai predetti "Indirizzi" si deve pertanto fare riferimento nella fattispecie puntuale del PUG del Comune di San Severo, in quanto adottato successivamente, giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 71 dell'11/11/2008.

Resta inoltre evidente che l'esame di compatibilità richiede necessariamente anche verifiche della rispondenza dei contenuti del PUG proposto al quadro normativo di legge complessivo, nonché della coerenza delle analisi, proiezioni ed ipotesi di fabbisogno, prospettate per i vari settori insediativi, rispetto al dimensionamento di fatto operato.

Premesso e precisato quanto sopra in ordine al quadro di riferimento del controllo regionale, per quanto attiene alla impostazione e previsioni progettuali del PUG, sulla scorta dei contenuti descrittivi e dei dati e tabelle riportati nella Relazione e nelle rappresentazioni contenute nelle Tavole, si rappresenta quanto di seguito esposto in termini sintetici, in uno ai rilievi in sede di istruttoria regionale e ciò con riferimento agli aspetti urbanistici e paesaggistici rispettivamente.

## A) ASPETTI URBANISTICI

### OBIETTIVI DEL PUG

La finalità del PUG, indicate nella Relazione illustrativa, è quella di predisporre uno strumento urbanistico che:

- sintetizzi tutte le problematiche che hanno un riflesso sul territorio: ambiente, mobilità, tutela del patrimonio storico, servizi, attività produttive, ecc.;
- riorganizzi e riqualifichi il tessuto urbano esistente con l'obiettivo principale di offrire migliori condizioni insediative per tutto quanto è stato già realizzato: abitazioni, attività, istituzioni, servizi, ecc.;
- pianifichi il territorio riducendo nei limiti fisiologici il rimando a forme di pianificazione che decidano l'utilizzazione delle aree successivamente al Piano e limitando al massimo ed ai casi effettivamente necessari il ricorso all'istituto della pianificazione attuativa;

- offra un disegno chiaro e un insieme di regole certe e trasparenti per l'azione privata e l'azione pubblica.

Il PUG intende perseguire tali obiettivi in funzione dei seguenti settori:

➤ sistema della mobilità:

- per quel che riguarda la dimensione territoriale il PUG non prevede trasformazioni significative per questa rete in quanto la domanda di trasporto a scala extraurbana viene smaltita abbastanza efficacemente dall'attuale rete stradale e ferroviaria;
- per la mobilità interna, che presenta diversi problemi e contraddizioni, il PUG considera una strategia di riqualificazione e riorganizzazione attraverso la costituzione di un nuovo itinerario anulare di raccordo tra le diverse direttrici del sistema radiale che caratterizza l'ambito urbano e la progressiva riduzione della quota di spostamenti urbani ed extraurbani su mezzi privati in favore del trasporto pubblico;

➤ parti urbane consolidate; nello specifico, disciplinando:

- il nucleo antico, con interventi di restauro / ristrutturazione che tengano conto sia dello stato di alterazione che della tipologia edilizia degli edifici;
- gli spazi pubblici, coinvolgendo le aree per la realizzazione di attrezzature (principalmente parcheggi) o di sistemazioni a terra (piazze, mercati, verde);
- il tessuto residenziale organizzato secondo il modello dell'isolato, fornendo possibilità di ampliamento, sopraelevazione e demolizione con ricostruzione tenendo conto dell'isolato e dell'ampiezza delle sedi stradali oltre che delle caratteristiche degli edifici al fine di conservare specifici elementi di individualità;
- i completamenti urbani più recenti, attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica per i rioni più degradati (Fantasia e San Bernardino) e la realizzazione dei servizi per tutti quei quartieri recenti in cui risulta tale carenza;

- aree produttive desuete, riconvertendo e recuperando ai fini edificatori anche con destinazioni differenti (50% della loro estensione) in cambio della realizzazione di aree a servizi pubblici nella restante porzione di area;
- aree produttive in esercizio, confermandole, distinguendole in zone diverse e aggiungendo un'ulteriore quota di aree in direzione sud. in modo tale da avvicinare tale comparto produttivo all'area ASI;

➤ completamenti insediativi; nello specifico, utilizzando

- gli interstizi lasciati aperti dai quartieri residenziali più recenti al fine di regolarizzare la forma urbana generale ed in particolare prevedendo:
- aree residenziali di ampliamento a nord-ovest e a sud-ovest;
- aree a destinazione mista per servizi e attrezzature terziarie;
- un'area per la creazione di un polo agroalimentare integrato con funzioni produttive, terziarie, ricettive ecc.;
- un'area per la creazione di un grande polo produttivo, di scambio, ricettivo e ricreativo in corrispondenza dello svincolo autostradale;
- nuovi insediamenti residenziali nelle aree di completamento/espansione da realizzarsi secondo le procedure dell'urbanizzazione pubblica;
- sistema dei servizi da potenziare e trasformare attraverso la creazione di un sistema di rete dei servizi e spazi verdi;
- territorio ineditato disciplinando tre zone agricole distinte tra loro in funzione della tipologia di coltivazione adottata e delle potenzialità ambientali e paesaggistiche.

## SISTEMA DELLE CONOSCENZE

Nel QUADRO CONOSCITIVO (TAVOLE A) sono stati riportati:

- le risorse paesaggistiche ed ambientali rivenienti dal PUTT/P, dalle Zone protette, dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAD e dall'esame delle risorse idriche, delle aree esondabili, dall'analisi dei sistemi delle terre e dalla individuazione dei sub sistemi del territorio rurale;
- l'evoluzione dell'uso del suolo agricolo;

- il sistema della mobilità;
- l'espansione urbana dalle origini fino al PRG vigente;
- l'ambito urbano (morfologia, altezze, destinazioni d'uso e stato di conservazione);
- le tipologie di servizi e lo stato di conservazione;
- il centro storico (tipologie edilizie, elementi morfologici e stato di alterazione);
- il numero di abitazioni, popolazione residente e numero di stanze confrontati con un ambito di area vasta che include sia la provincia di Foggia che le province confinanti delle regioni limitrofe.

Con il QUADRO INTERPRETATIVO (TAVOLE B), vengono distinti: il sistema della mobilità (viabilità, rete ferroviaria), il sistema dei tratturi, la rete idrografica superficiale e gli elementi naturali emergenti (bosco, querce e macchia mediterranea, specchi d'acqua).

Vengono distinte altresì le caratteristiche storiche, morfologiche e funzionali delle zone della città. In particolare per l'ambito extraurbano sono individuati:

- il Contesto del Triolo;
- il Contesto Agricolo pregiato perturbano;
- il Contesto del Radicosa;
- il Contesto delle coltivazioni specializzate di pregio

### **Rilievi in sede istruttoria regionale**

*In riferimento alla parte analitica ed interpretativa del PUG si rileva quanto segue:*

- non si riscontra nella Relazione illustrativa né in altra documentazione la descrizione delle analisi finalizzate alla definizione del Quadro Conoscitivo e del Quadro Interpretativo;
- non è stata prodotta una ricognizione dello stato di attuazione della strumentazione urbanistica vigente (P.R.G.), comprensiva dei riferimenti amministrativi, sebbene all'art. 2 delle NTA del PUG Strutturale ed all'art. 2 delle NTA del PUG Programmatico è fatto esplicito riferimento ad un elaborato denominato "Tav. A28: Stato di attuazione della pianificazione vigente a livello comunale" che non risulta presente né nell'elenco ufficiale degli elaborati né nelle tavole trasmesse né, ancora, i suoi contenuti risultano rappresentati nelle tavole trasmesse.

### **PUG STRUTTURALE**

I contesti e le invarianti individuati dal Quadro Interpretativo vengono riportati nel PUG Parte Strutturale con ulteriori distinzioni ed alcune specificazioni sulle modalità di salvaguardia e tutela.

La descrizione e la definizione di tali contesti ed invarianti sono rivelabili all'interno delle NTA della Parte Strutturale.

L'art. 2 delle NTA del PUG - Strutturale elenca gli elaborati che costituiscono il PUG/S oltre alle tavole del gruppo C, gli elaborati del Quadro Conoscitivo (Tav. A) e gli elaborati del Quadro Interpretativo (Tav. B).

Il PUG - Strutturale di San Severo individua le seguenti parti:

- per l'ambito extraurbano: i contesti rurali, le invarianti (viabilità, rete ferroviaria, sistema dei tratturi, la rete idrografica superficiale) e gli elementi naturali emergenti (bosco, querce e macchia mediterranea, specchi d'acqua, alberi in filari, ciglio di scarpata naturale) (Tav. C1 ed NTA PUG Strutturale artt. 5.1 e 6.1);
- per l'ambito urbano: i contesti quali la città antica, il centro antico di forma ovoidale, la città isolato, le aree oggetto di interventi pubblici unitari di espansione residenziale e produttiva, le aree dismesse o degradate, le aree marginali, al confine dell'abitato, le aree che costituiscono il sistema del verde, delle attrezzature e/o dei servizi urbani e la rete stradale ortogonale esterna al centro storico (Tav. C2 ed NTA PUG Strutturale artt. 5.2 e 6.2).

Il PUG Parte Strutturale riporta il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), l'individuazione delle aree soggette a riserva faunistica nonché la individuazione dei complessi di interesse storico architettonico (Tavv. C3 e C4).

### **PUG PROGRAMMATICO**

Il PUG Parte Programmatica individua nel dettaglio le categorie di intervento per i complessi edilizi del nucleo antico, le aree di completamento con le modalità di trasformazione per lo più ad intervento diretto, le aree da assoggettare a PUE, le aree destinate a servizi, le aree destinate ad attività agricole.

In particolare le previsioni programmatiche del PUG di San Severo individuano:

- i distretti perequativi e le aree da assoggettare a PUE:
  - per l'ambito extraurbano: indicando la "Zona ASI" e le "Aree produttive da riqualificare" (Tavv. D1.1.1 e D1.1.2);
  - per l'ambito urbano: le zone di completamento Br2, Br3, Br5 e Bp5, le aree residenziali di espansione, le aree per insediamenti speciali, le aree produttive da riqualificare, le aree di ampliamento del PIP, nuovo polo agro-alimentare, nuovo insediamento ricettivo e ricreativo e le aree per insediamenti terziari e servizi e le zone per servizi pubblici integrati (Tavv. D1.2.1, D1.2.2, D1.2.3, D1.2.4);
- le aree per attuazione diretta:
  - per l'ambito extraurbano: indicando e distinguendo le varie zone agricole Ea, Es e Ep) e le aree produttive Bp2 con vincolo di destinazione (Tavv. D2.1.1 e D2.1.2);
  - per l'ambito urbano: indicando tutte le aree di completamento Br1, Br2, Br3, Br4, Br5, Br6, Bp1, Bp2, Bp3, Bp4 e Bp5 (Tavv. D2.2.1, D2.2.2, D2.2.3, D2.2.4);
- le aree per standard:
  - per l'ambito extraurbano: individuando un'ampia area a nord a confine con il territorio del Comune di San Paolo Civitate e di Apricena destinata a - Parchi pubblici urbani e comprensoriali" (Tavv. D3.1.1 e D3.1.2);
  - per l'ambito urbano: indicando le aree a servizi (ex art. 3 ed ex art. 4, comma 5, del D.M. 1444/68) (D3.2.1, D3.2.2, D3.2.3, D3.2.4);
- le previsioni per la mobilità (Tavv. D4.1.1 e D4.1.2);
- le categorie di intervento per i complessi storico-architettonici:
  - per l'ambito extraurbano: indicando gli edifici rurali ed i tratturi (Tavv. D5.1.1, D5.1.2);
  - per l'ambito urbano: con le categorie di intervento per il nucleo antico (Tav. D5.2);
- le zone omogenee ex DM 1444/68
  - per l'ambito extraurbano (Tav. D6.1.1);
  - per l'ambito urbano (Tavv. D6.2.1, D6.2.2, D6.2.3, D6.2.4).

Infine le Tavv. D7.1.1, D7.2.1, D7.2.2, D7.2.3, D7.2.4 contengono una sintesi delle previsioni per le aree da sottoporre a PUE, per le aree ad attuazione diretta, per le aree a standard per l'ambito extraurbano e per l'ambito urbano.

Il PUG Parte Programmatica di San Severo comprende anche le Norme Tecniche della Parte Programmatica, il Regolamento Edilizio ed il Calcolo dell'offerta insediativa ed il Computo degli spazi per servizi ed attrezzature.

### **Rilievi in sede istruttoria regionale**

*Nel merito del PUG Parte Strutturale e Parte Programmatica si evidenzia quanto segue:*

- *non si riscontra nella Relazione illustrativa né in altra documentazione la descrizione dei contenuti del PUG/S e del PUG/P nonché della relazione tra le due parti;*
- *si riscontrano contraddizioni tra talune aree indicate nel PUG/S come "Contesti rurali" mentre nel PUG/P vengono classificate come "aree della trasformazione";*
- *nel PUG/S, laddove per le c.d. "Aree oggetto di interventi pubblici unitari" viene indicata la possibile trasformazione delle tipologie già insediate, non è chiarito se dette trasformazioni debbano essere di tipo residenziale o di tipo produttivo. Tale distinzione viene erroneamente indicata nel PUG/P;*
- *l'area cimiteriale, classificata come "Zone per attrezzature non costituenti standard" viene indicata senza alcuna lascia di rispetto ed in particolare le aree immediatamente adiacenti, ad est, vengono individuate da PUG Strutturale come "Contesti Rurali" e nel PUG Programmatico come "D4.n - Nuovo insediamento ricettivo e ricreativo";*
- *nella rappresentazione delle aree a Standard non viene operata alcuna distinzione tra standards esistenti e di progetto;*

*Inoltre si evidenzia che nel PUG/S non sono riscontrabili né i contenuti dei cd "territori costruiti" né quelli del "Piano Comunale dei Tratturi".*

*Ancora si evidenzia, che la numerazione delle tavole di Piano riportata nelle norme non coincide con quella delle tavole inviate ed oggetto di apposita certificazione dell'ufficio comunale preposto.*

*Infine, per quanto attiene lo stato di fatto, si rileva la mancata indicazione della “centrale a turbogas” e, conseguentemente, l’assenza di ogni previsione del PUG in merito agli effetti ambientali, paesaggistici ed urbanistici.*

### DIMENSIONAMENTO

Nella Parte Strutturale del PUG, in allegato alle NTA (Tav. C5), si individua il fabbisogno insediativo suddiviso in residenziale e non residenziale.

Nella Parte Programmatica del PUG si individua l’offerta per il settore residenziale, per il settore produttivo, terziario e commerciale ed infine la dotazione ed offerta di standard.

#### Fabbisogno residenziale.

Il calcolo del fabbisogno residenziale (assimilando il numero delle famiglie al numero delle abitazioni), effettuato con riferimento al periodo 2007-2017, è riportato nella parte strutturale:

- numero delle famiglie residenti previste all’anno 2017:	n. 21.745
- numero abitazioni presenti al 2007:	n. 19.669
- deficit abitazioni (21.745-19.669):	n. 2.076
- deficit da trasformazioni tecnologiche e tipologiche:	n. 217
- deficit da terziarizzazione del patrimonio edilizio:	n. 1.087
- deficit da trasferimento verso abitazioni migliori:	n. 217
- deficit da accorpamento alloggi:	n. 197
<b>sommano</b>	<b>n. 3.794</b>
- nuova dotazione riveniente da frazionamento di abitazioni con elevato numero di stanze:	n. - 46
- nuova dotazione riveniente da recupero di parte del patrimonio edilizio non occupato:	- 359
<b>sommano</b>	<b>n. 3.390</b>

Nella Parte Programmatica del PUG le previsioni sono così indicate:

➤ Per le aree da assoggettare ad “attuazione diretta”. considerando una superficie media per alloggio di 120 mq ed una percentuale di destinazione non residenziale del 20%, sono previsti:

- alloggi nelle “Zone Br residenziale”:	n. 830
- alloggi nelle “Zone Bp non residenziali”:	n. 40
<b>Sommano</b>	<b>n. 870</b>

➤ Per le aree da assoggettare a “PUE”, considerando una superficie media per alloggio di 130 mq, sono previsti:

- alloggi nelle “Zone	n. 1.848
- alloggi nelle “Zone C2”:	n. 648
- alloggi nelle zone produttive da riqualificare “Zone DI”:	n. 383
- alloggi negli insediamenti terziari e servizi “Zone D5”:	n. 724
- alloggi nelle aree per servizi pubblici integrate “Zone H”:	n. 465
<b>sommano</b>	<b>n. 3.973</b>

**totale nuovi alloggi (Zone Br, Bp, Cl, C2, D1, D5, H) n. 4.938**

Il PUG, sulla base di tali previsioni, dividendo la Superficie utile lorda (Sul) per 25 mq/ab così come previsto dal D.M. 1444/68, determina il numero di abitanti teorici insediabili così come segue:

- Tot. Sup. utile lorda residenziale:	mq. 633.239
- Tot. Nuovi Alloggi al 2017:	n. 4.938
- Nuovi Abitanti al 2017:	n. 25.330

La capacità insediativa complessivamente prevista dal PUG è individuata in un numero complessivo di abitanti pari a 81.154 unità.

#### Fabbisogno non residenziale (settore produttivo, ricettivo, commerciale e terziario).

Il PUG riporta come dotazione attuale per una superficie pari a mq 956.000 che rapportata alla popolazione di 55.824 abitanti (al 31/12/2007), comporta un indice pari a 17,13 mq/ab.

Il fabbisogno per edilizia non residenziale individuato nel PUG Strutturale, è determinato sulla base di “esperienze precedenti per comuni di analoghe dimensioni”, ed è così articolato:

- settore produttivo:	12,00 mq/ab
- settore ricettivo:	2,00 mq/ab
- settore commerciale:	7,50 mq/ab
- settore terziario:	4,50 mq/ab
<b>somma</b>	<b>26,00 mq/ab</b>

Le indicazioni del PUG/Programmatico, in rapporto alla popolazione di 81.154 abitanti previsti al 2017, individua una capacità insediativa pari a 31,46 mq/ab.

**Rilievi in sede istruttoria regionale:  
Fabbisogno residenziale**

*Giova ricordare che il DRAG negli "Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione dei piani urbanistici generali (PUG)", in riferimento al dimensionamento stabilisce che il PUG Strutturale definisce la "capacità insediativa complessiva", ed a partire da tale valutazione il PUG/S individua i "criteri per dimensionare il PUG Programmatico". Nel merito si rilevano contraddizioni tra previsioni strutturali, ove è indicato un fabbisogno di alloggi pari a n. 3.390, e previsioni programmatiche ove è indicato un fabbisogno pari a n. 4.938 alloggi, comportando una maggiore dotazione di n. 1.548 alloggi, per la quale non si comprendono le ragioni a supporto.*

*In particolare non si condividono le previsioni di un incremento della popolazione al 2017 pari a 25.330 abitanti, atteso che le stesse discendono non già da fondate ipotesi di sviluppo e/o dalla proiezione del trend di crescita demografica ma vengono dedotte, a posteriori, dalle previsioni di nuove residenze.*

*Ciò posto, conseguentemente, si evidenzia il fabbisogno residenziale ipotizzato appare che non tenga nel dovuto conto le azioni di recupero-riqualificazione del patrimonio edilizia esistente ancorché enunciato come obiettivo del PUG, al quale non si accompagna alcuna concreta valutazione in coerenza con i principi della L.R. n. 20/01; a tale rilievo si aggiunge che il dimensionamento operato non tiene conto anche dei cd. "nuovi insediamenti residenziali da realizzarsi secondo le procedure dell'urbanizzazione pubblica", che, oltre a non essere fisicamente individuati, rinviando a generiche future necessità. Risultano considerate quali nuove dotazioni residenziali quelle realizzabili nelle aree per insediamenti produttivi da riqualificare, nelle aree per insediamenti terziari e nelle aree per servizi pubblici (il tutto per 1.202 alloggi). In proposito si rappresenta per che detti alloggi, da considerarsi più propriamente quali strutture a servizio degli impianti di che trattasi, non possono essere utilizzati i medesimi parametri (130 mq/ab) utiliz-*

*zati per la residenza ordinaria né possono essere assimilati ad alcun titolo al nuovo patrimonio edilizio residenziale.*

*Altresì non si condivide la individuazione delle nuove aree destinate a "insediamenti speciali" che di fatto pervengono alla formazione di "nuova offerta residenziale", come peraltro evidenziato nello stesso PUG alla pag. 6 della Tav. D 10, trattandosi di aree individuate come "Zone C2" nelle quali, ancorché viene confermata la loro natura di zona agricola, di fatto è consentita la realizzazione di nuova residenza.*

**Fabbisogno non residenziale (settore produttivo, ricettivo, commerciale e terziario).**

*In proposito non si condivide la complessiva previsione di nuove dotazioni, atteso che le stesse sono espresse in rapporto agli abitanti e non già rispetto agli addetti e/o alla popolazione attiva.*

*Da quanto innanzi, fermo restando la contraddizione tra il parametro di 26,00 mq/ab utilizzato le PUG/S e quello di 31,46 utilizzato nel PUG/P, discende il sovradimensionamento del settore produttivo con il conseguente consumo di territorio. A tale proposito si evidenzia la necessità di operare approfondimenti in ordine al patrimonio produttivo dismesso e/o in degrado, al fine di porre in essere azioni di recupero e/o riqualificazione.*

*Altresì, si evidenzia che le indicazioni del "Piano Comunale dei Tratturi" comportano ulteriori superfici destinate al settore produttivo (quantificate nel PUG alla Tav. n. 10 in mq. 55.000 di SUL) ovvero comportano un ulteriore dimensionamento da considerarsi come "aggiuntivo" a quello indicato del PUG.*

*Si evidenzia ancora che le previsioni inerenti il "settore commerciale", ancorché individuate all'interno della generale "destinazione produttiva", necessitano, oltre che della suddivisione tra "commercio all'ingrosso" e "commercio al minuto", di un valido dimensionamento riportato alla specifica normativa regionale di settore vigente (L.R. n. 11/03 e regolamenti attuativi). La necessità di un valido dimensionamento vale anche in riferimento al "settore ricettivo", atteso che il Comune di San Severo non rientra tra le località di interesse turistico e comunque si rileva che gli "insediamenti alberghieri" sono pienamente compatibili con le cd. "riqualificazioni" e/o ristruttura-*

zioni” previste nella parte strutturale del Piano relativo alla “città consolidata”.

Ancora, per le nuove aree produttive, si evidenzia che la individuazione di talune are, con particolare riferimento alle “Zona D1.6, D1.9, D.5, ecc....”, appare episodica e non del tutto integrata nel quadro pianificatorio generale proposto:

#### **AREE AD USO PUBBLICO**

Il PUG, per quanto riguarda le superfici ex art. 3 del D.M. n. 1444/68, indica una dotazione esistente pari a mq 1.040.729, mentre per le superfici ex art. 4, c.5, (Zone F) indica una dotazione esistente pari a mq. 115.415.

Lo stesso PUG, sulla base della cd. popolazione teorica di progetto pari a n. 101.927 abitanti, individua una dotazione di standard urbanistici ex art. 3 pari a mq. 1.878.561 (con un incremento di superficie pari a mq. 837.832) nonché individua un incremento delle superficie ex art. 4, comma 5, “Zona F3” pari mq. 4.393.

#### **Rilievi in sede istruttoria regionale:**

In via preliminare non si condivide la metodologia applicata atteso che l’analisi della dotazione di aree ex art. 3 ed art. 4 del D.M. n. 1444/68 va condotta con riferimento a:

- popolazione residente al 2007 e relativi eventuali fabbisogni pregressi;
- popolazione di progetto al 2017.

Nel merito della dotazione esistente (indicata in via analitica per mq. 1.040.729), si rappresentano perplessità circa le indicazioni contenute nella Tav. D 10, atteso che quanto riportato graficamente nella correlata Tav. A 17 non appare congruente con il dato analitico proposto; peraltro nello stesso grafico (A 17) risultano riportati indistintamente le superfici relative alle strutture di interesse generale assieme a quelle delle “urbanizzazioni primarie”.

Altresì, si evidenzia che, in riferimento alle aree attualmente utilizzate a scopi produttivi, la problematica della dotazione di superfici per standard urbanistici risulta del tutto elusa a fronte del disordine urbanistico che pure caratterizza detti contesti.

#### **NORME TECNICHE**

Il PUG contiene le norme tecniche relative al PUG Parte Strutturale e quelle relative al PUG Programmatico in due distinti fascicoli.

#### **Rilievi in sede istruttoria regionale:**

Non si condivide quanto operato nella distinzione delle N. tra parte strutturale e parte programmatica, atteso che le N.T.A./S. riguardano la mera indicazione di obiettivi mentre gli aspetti più propriamente normativi vengono rinviati alle N.T.A./P.

Suscita peraltro perplessità l’assunto di cui all’art. 3, c. 3.3, laddove si prevede la sostanziale prevalenza dei grafici e delle disposizioni del PUG/P rispetto al PUG/S, così come non si condivide l’inserimento delle disposizioni inerenti le “zone agricole” nelle N.T.A./P e non già nelle N.T.A./S.

In particolare per le “zone agricole” non si dividono le indicazioni e/o obiettivi che consentirebbero l’ampliamento delle funzioni residenziali non strettamente connesse alla conduzione dei fondi che rappresenterebbero una contraddizione sia con l’ “alto valore agronomico” che caratterizza il territorio agricolo di San Severo, pure evidenziato nella stessa normativa, sia con i caratteri storici dell’insediamento rurale, già alterato, nel chiaro disegno territoriale, dall’espansione centrifuga negli ambiti periurbani e degli assi radiali.

Sempre in riferimento alle N.T.A./P si rappresentano perplessità circa l’ampio ricorso alla cd. “attuazione diretta” che investe ambiti territoriali di considerevoli dimensioni necessitanti di PUE. Suscita perplessità il ricorso alla possibilità di monetizzazione le superfici relative agli standard urbanistici.

#### **REGOLAMENTO EDILIZIO**

##### **Rilievi in sede istruttoria regionale:**

Circa il Regolamento Edilizio, si rappresenta che, giusta disposizioni di cui alla L.R. n. 3/09, lo stesso rientra nella competenza comunale.

#### **B) ASPETTI PAESAGGISTICI (nota prot. A00145/14.09.2011 n. 7130 del Servizio Assetto del Territorio - Ufficio attuazione paesaggistica -)**

In via preliminare si evidenzia che in merito alle aree escluse dalle tutele paesaggistiche (cd Territori Costruiti), il Comune di San Severo, con nota del 05.05.2011 prot AOO\_0795536 ha trasmesso le perimetrazioni dei Territori Costruiti ai sensi del punto 1.03 delle NTA del PUTT/P, esclusivamente al Servizio Urbanistica. Tale proposta di perimetrazione è stata esaminata, nella nota AOO\_145 6667

del 19.08.2011 (alla presente allegata), con la quale lo scrivente ufficio ha richiesto al Comune di San Severo la documentazione già inviata al Servizio Urbanistica, unitamente ad alcune integrazioni utili a chiarire le problematiche emerse ad un primo esame degli atti, al fine di permettere il completamento dell'istruttoria.

### ***Istruttoria Ambiti Territoriali Distinti (ATD) ed Estesi (ATE)***

Premesso che nel quadro conoscitivo, in merito agli aspetti paesistico ambientali, sono riportate le componenti come individuate dal PTCP e dal PUTT/P senza ulteriori approfondimenti di scala, la presente istruttoria si riferisce esclusivamente alle individuazioni contenute nelle tavole che compongono il PUG Strutturale, e precisamente:

- C1 - Previsioni per i contesti e le invarianti del sistema extra-urbano;
- C2 - Previsioni per i contesti e le invarianti del sistema urbano;
- C3 - Adeguamento ai piani sovraordinati
- C4 - Individuazione dei complessi di interesse storico-architettonico
- C5- Norme Tecniche di Attuazione per le previsioni strutturali.

Preliminarmente si rileva che sia negli elaborati grafici che nelle NTA del PUG Strutturale non compare un chiaro riferimento agli ATE e agli ATD del PUTT/P.

La presente istruttoria si è dunque basata sul riconoscimento dei beni paesaggistici individuati nelle tavole del PUG e assimilabili alle categorie del PUTT/P.

Inoltre non si riscontra una rigorosa corrispondenza tra norme e individuazioni cartografiche e l'indicazione di specifici approfondimenti dettati dalle caratteristiche intrinseche dei beni paesaggistici individuati nel territorio comunale.

Riguardo alle perimetrazioni degli ATE e ATD di cui al Titolo II e III delle NTA del PUTT/P, dall'esame degli elaborati (ed in particolare le tavv.C1, C2 e C4) si rappresenta quanto segue:

### ***Analisi degli ATE definiti dal PUG***

Il PUG di San Severo riporta solo nel Quadro Conoscitivo gli ATE come individuati dal PUTT/P;

- ATE "B", che, ai sensi del PUTT/P, identifica un "valore rilevante"
- ATE "C", che, ai sensi del PUTT/P, identifica un "valore distinguibile"
- ATE "E" che ai sensi del PUTT/P, identifica un "valore normale".

Nel PUG Strutturale non è stata operata alcuna ripermetrazione degli ATE rispetto a quelli già individuati nel PUTT/P.

*Si ritiene necessario ripermettrare gli ATE nella parte Strutturale del PUG, motivandone i criteri di ridefinizione e/o il mantenimento dei perimetri già individuati dal PUTT/P.*

### ***Analisi degli ATD definiti dal PUG***

Per quanto riguarda gli Ambiti Territoriali Distinti, in generale, si rileva che non appare chiara la coerenza delle individuazioni presenti nei differenti elaborati di PUG e la normativa ad esse collegate. Non sono state, inoltre, analizzate e ripermettrate alcune componenti individuate e/o normate del PUTT/P.

Si rileva, infine, che nè nella Relazione, nè nelle tavole nè nelle NTA, è stata effettuata una chiara distinzione tra territori e immobili sottoposti a tutela ai sensi del DLgs n. 42/2004 ss.mm.ii., e territori e immobili sottoposti a tutela dal PUTT/PUG, distinzione che si rivelerebbe particolarmente utile nella fase di gestione del PUG, dal momento che per essi vigono norme sovraordinate e iter autorizzativi differenti.

Nello specifico si rappresenta quanto segue:

- *Per quanto attiene al sistema dell'assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico come individuato dalla cartografia tematica del PUTT/P (serie n. 3, 4bis, 6, e 10 degli atlanti della documentazione cartografica) e come disciplinato dal Titolo III, Capo II delle NTA del PUTT/P (artt. 3.06, 3.07, 3.08 e 3.09) si rappresenta l'opportunità di definire la localizzazione di tali componenti con l'Autorità di Bacino della Puglia in sede di tavolo tecnico finalizzato alla condivisione degli elementi della Carta Idrogeomorfologica. Nello specifico si evidenzia quanto segue:*

### ***Emergenze (3.06)***

Il PUTT/P distingue le emergenze in geologiche, morfologiche e idrogeologiche.

Il PUG di San Severo non ha individuato, in analogia alle carte tematiche del PUTT/P, alcuna emergenza geologica e morfologica. Si rappresenta che dagli elaborati prodotti non si evince se la ricognizione delle predette emergenze del sistema geologico e morfologico, a prescindere dall'assenza di specifiche indicazioni rivenienti dal PUTT/P, risulti essere stata (o meno) effettuata dal PUG per il territorio oggetto di pianificazione.

*Con riferimento alle emergenze geologiche e morfologiche, si rileva dunque, la necessità di approfondire lo stato di fatto.*

Con riferimento alle emergenze idrogeologiche, il PUG, ha individuato, solo in forma simbolica alcuni specchi d'acqua a differenza del PUTT/P che non riporta alcuna emergenza idrogeologica.

Non appare chiara la motivazione che ha portato alla selezione solo di alcuni degli specchi d'acqua presenti nel territorio comunale di San Severo e visibili da ortofoto, né se ne condivide la rappresentazione simbolica.

Non risultano chiari inoltre nelle NTA del PUG le norme di tutela da applicare alla suddetta categoria.

*Si ritiene necessario esplicitare con maggior chiarezza i criteri che hanno portato all'individuazione di alcuni degli specchi d'acqua presenti nel territorio comunale nonché definirne le aree di pertinenza e annesse, e chiarire nelle NTA le norme di tutela collegate.*

#### *Coste ed aree litoranee (3.07)*

Il territorio del comunale non presenta coste ed aree litoranee.

#### *Corsi d'acqua (3.08)*

Il PUG Strutturale di San Severo ha individuato negli elaborati grafici trasmessi (Tav. C1, scala 1:30.000) la presenza di una "rete idrografica superficiale".

Nella Tav C1 sono correttamente individuati come corsi d'acqua tutti quei tratti appartenenti anche alla categoria "acque pubbliche" (art. 142 della L. 431/85); si rilevano, invece, alcune discordanze rispetto ai corsi d'acqua indicati nel PUTT e nella carta Idrogeomorfologica dell'AdB.

*Si rileva la necessità di giustificare i criteri che hanno portato all'individuazione dei "corsi d'acqua" e chiarire il regime di tutela applicato.*

Nella tavola non inoltre sono state rappresentate le relative aree annesse.

*Si ritiene necessario individuare le aree annesse che devono essere dimensionate in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene e il suo intorno.*

#### *Versanti e crinali (3.09)*

Per quanto attiene al tematismo "versanti-crinali" il PUG ha individuato nella relativa cartografia allegata (Tav C1 scala 1:30.000) la presenza di alcuni "cigli di scarpata naturali" esclusivamente in località Masseria Colavecchia a Sud-Ovest del territorio comunale. Si rilevano delle discordanze con gli orli di terrazzo morfologico individuati nella Carta Idrogeomorfologica (approvata dall'AdB Puglia con delibera del Comitato Istituzionale n. 48/2009 del 30.11.2009).

*Si rileva la necessità di motivare l'individuazione dei cigli operata nella Tav C1 ed esplicitare nell'apparato normativo i regimi di tutela a cui questi devono essere sottoposti.*

Nella tavola non sono state rappresentate le relative aree annesse.

*Si ritiene necessario individuare le aree annesse che devono essere dimensionate in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene e il suo intorno.*

*Per quanto attiene al sistema botanico-vegetazionale-colturale come individuato dalla cartografia tematica del PUTT/P (serie n. 4 e n. 9 degli atlanti della documentazione cartografica) e disciplinato dal Titolo III, Capo III delle NTA del PUTT/P (artt. 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14) si evidenzia quanto segue:*

#### *Boschi e macchie (3.10)*

Il PUG ha individuato con un simbolo nella relativa cartografia (Tav. C1, scala 1:30.000) la presenza di un bosco nella zona sud del territorio comunale tra le masserie Del Sordo e Casalorda e di un sito interessato dalla presenza di querce e macchia mediterranea nella parte nord del territorio comunale in prossimità della masseria Torre dei Giunchi. Quest'ultimo appare altresì perimetrato nei nuovi strati conoscitivi prodotti dall'Ente Regione in sede di redazione del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) ed in par-

ticolare con la ricognizione delle aree tutelate per legge (art. 142 lettera “g” Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42), validata in data 18 novembre 2010 dalla Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia (nell’ambito dell’accordo di copianificazione per l’approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale).

Il PUTT invece individua nelle carte tematiche una sola area appartenente alla categoria “boschi e macchie” localizzata ad est del centro abitato in prossimità della masseria Scoppa e non riconfermata dal PUG e da accertamenti d’ufficio.

*Si rileva la necessità di perimetrare le aree di pertinenza ed annesse dei Boschi.*

Non risultano chiari inoltre nelle NTA del PUG le norme di tutela da applicare alla suddetta categoria.

*E’ necessario chiarire nelle NTA il regime di tutela a cui devono essere sottoposti tali areali.*

#### *Beni naturalistici (3.11)*

Il PUG non ha individuato, in analogia alle carte tematiche del PUTT/P, alcun bene naturalistico.

*Si rileva la necessità di chiarire ciò sia dovuto alla mancata ricognizione più puntuale dei beni paesaggistici rispetto a quella effettuata dal PUTT/P o all’assenza di tale tipologia di beni.*

#### *Zone umide (3.12)*

Il PUG non ha individuato, in analogia alle carte tematiche del PUTT/P, alcuna zona umida.

#### *Aree protette (3.13)*

In analogia alle carte tematiche del PUTT, nella tavola C3 del PUG è individuata l’area soggetta a riserva faunistica individuata nel PUTT come “oasi di protezione Torre dei Giunchi”.

#### *Beni diffusi del paesaggio agrario (3.14)*

Per quanto attiene all’individuazione dei “beni diffusi nel paesaggio agrario”, il PUTT/P, considerata la scala della sua elaborazione, non ha censito alcun “bene” rinviando l’individuazione dei predetti beni paesaggistici agli strumenti urbanistici generali.

Il PUG ha individuato nella cartografia allegata (Tav. C1, scala 1:30.000) la presenza di “alberi in

filari”, sottoponendoli ad una normativa di tutela (art. 7.5.3 delle NTA del PUG).

A riguardo delle “murature a secco” e delle “piante isolate o a gruppi”, il PUG non ha censito alcuna componente. Non è chiaro se la mancanza di indicazioni rispetto a queste ultime due categorie sia dovuta allo stato di fatto, o alla carenza di approfondimenti.

*Non è chiaro se la mancanza di indicazioni rispetto a queste ultime due categorie sia dovuta allo stato di fatto, o alla carenza di approfondimenti. Si rileva pertanto la necessità di approfondire lo stato di fatto e, di conseguenza, le previsioni di tutela e valorizzazione di detti beni.*

- *Per quanto attiene al sistema della stratificazione storica come individuato dalla cartografia tematica del PUTT/P (serie n. 5, n. 7, n. 8 degli atlanti della documentazione cartografica) e disciplinato dal Titolo III, Capo IV delle NTA (artt. 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, delle NTA del PUTT/P) si evidenzia quanto segue:*

#### *Zone archeologiche (3.15)*

Per quanto attiene al tematismo “zone archeologiche” il PUTT ha individuato nella relativa cartografia tematica 5 “segnalazioni archeologiche”.

Il PUG Strutturale di San Severo non individua alcuna zona archeologica nella documentazione trasmessa.

*Riguardo ai vincoli archeologici e alle segnalazioni archeologiche è necessario integrare le tavole con le informazioni relative a questa categoria opportunamente motivate, anche con riferimento alle 6 aree cartografate nella ricognizione delle aree tutelate per legge (art. 142 lettera “m”, Dlgs 22 gennaio 2004 n. 42) validata in data 18 gennaio 2010 dalla direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e dal Servizio assetto del territorio della Regione Puglia nell’ambito dell’accordo di copianificazione per l’approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.*

Il PUG individua inoltre in analogia a quanto già riportato nella cartografie tematiche del PUTT/P, i seguenti tratturi appartenenti alla categoria “Zone Archeologiche”:

- Tratturo Braccio Nunziatello-Stignano
- Tratturo Aquila-Foggia

- Tratturo Braccio delle Capre-Fiume Triolo
- Tratturello Foggia-Sannicandro
- Tratturello Ratino-Casone

Per ciò che riguarda il regime di tutela dei tratturi, il PUG rimanda nell'art. 7.4 delle NTA alla normativa del Piano Comunale di Tratturi.

#### *Beni architettonici extraurbani (3.16)*

Per quanto riguarda la categoria "Beni architettonici extraurbani" il PUTT/P individua 6 segnalazioni architettoniche nelle seguenti località:

- Masseria Mollica
- Masseria Tabanaro
- Masseria Torre dei Giunchi
- Masseria Scoppa
- Masseria del Sordo
- Masseria Torretta

Per quanto attiene al tematismo "beni architettonici extraurbani" il PUG di San Severo ha individuato nella relativa cartografia allegata (Tav. C2) la presenza di numerosi beni architettonici extraurbani (edifici rurali) e delle loro aree di pertinenza, confermando tra questi tutti quelli già individuati dal PUTT/P.

Nella tavola non è stata rappresentata la relativa area annessa.

*Si rileva la necessità di definire le aree annesse che devono essere dimensionate in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene e il suo intorno, e di chiarire nelle NTA il regime di tutela a cui devono essere sottoposti tali beni.*

#### *Paesaggio agrario e usi civici (3.17)*

Per quanto attiene all'individuazione degli "usi Civici" il PUG in analogia con le carte tematiche del PUTT non ha individuato alcun bene.

#### *Punti panoramici (3.18)*

Il PUG non ha individuato nelle tavole che compongono il PUG Strutturale elementi appartenenti alla categoria "punti panoramici" come definiti dall'art. 3.18 delle NTA del PUTT/P. Si rappresenta che dagli elaborati prodotti non si evince se la ricognizione delle predette componenti, risulti essere stata (o meno) effettuata dal PUG per il territorio oggetto di pianificazione.

*Si rileva la necessità di approfondire lo stato di fatto e dettare norme conseguenti, finalizzate a salvaguardare la percezione del paesaggio rurale del tavoliere.*

### **Compatibilità paesaggistica delle previsioni insediative di PUG**

#### *Contesti territoriali*

Relativamente ai contesti rurali individuati è necessario specificare nella normativa del PUG strutturale gli indirizzi con particolare riguardo: alle trasformazioni agrarie, alle trasformazioni insediative, all'inserimento di impianti di energia rinnovabile, alla valorizzazione delle invarianti strutturali e infrastrutturali, alla salvaguardia e tutela ambientale.

#### *Aree di nuovo insediamento*

Dall'analisi comparata tra le aree di espansione e le componenti di paesaggio individuate dal PUG e/o rilevate da accertamenti d'ufficio (Aree sottoposte a Vincolo Ministeriale e Segnalazioni della Carta dei Beni) si rilevano le seguenti interferenze:

- Area D4.1 Nuovo insediamento ricettivo e ricreativo da assoggettare a PUE interferisce con la zona archeologica di Casale Serpente cartografata nella ricognizione delle aree tutelate per legge (art. 142 lettera "m", Dlgs 22 gennaio 2004 n. 42) validata in data 18 gennaio 2010 dalla direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia nell'ambito dell'accordo di copianificazione per l'approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale
- Area D5.6 Area per insediamenti terziari e servizi da assoggettare a PUE interferisce con la zona archeologica Villaggio Guadone cartografata nella ricognizione delle aree tutelate per legge (art. 142 lettera "m", Dlgs 22 gennaio 2004 n. 42) validata in data 18 gennaio 2010 dalla direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia nell'ambito dell'accordo di copianificazione per l'approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale
- Area D2 Area di ampliamento del PIP da assoggettare a PUE interferisce con la segnalazione della Carta dei Beni denominata Casino Mascia e

con l'area annessa di un corso d'acqua pubblica (denominato Canale Ventolo e Scolo Fiorentino).

*Le previsioni suddette non appaiono dunque compatibili con la presenza delle componenti di paesaggio individuate.*

Inoltre, mancano nel PUG Strutturale specifiche previsioni finalizzate a perseguire criteri di sostenibilità ovvero a garantire una dotazione tecnologica e ambientale delle aree produttive che ne assicuri il corretto inserimento nel paesaggio ad esempio attraverso l'adozione di misure che non compromettano la struttura orografica e geomorfologica del contesto di riferimento e riducano i consumi energetici ed idrici, le emissioni ed i rifiuti della lavorazione.

*Si rileva l'opportunità di indicare per le aree industriali di nuovo impianto e per quelle esistenti da riqualificare specifiche prescrizioni volte a migliorare l'impatto visivo e la qualità paesaggistica ed architettonica degli insediamenti produttivi.*

### **Conclusioni**

Attese le innanzi evidenziate carenze ed incongruenze complessive del PUG di San Severo, relative alla individuazione e disciplina dei beni paesaggistici, ed alla compatibilità paesaggistica delle previsioni insediative, non è possibile attestare - in questa fase - la sua compatibilità rispetto al Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) ai sensi dell'art. 11 della L.r. n. 20/2001.

### **CONCLUSIONI DELL'ISTRUTTORIA REGIONALE**

Conclusivamente, attese le innanzi evidenziate carenze ed incongruenze complessive del PUG del Comune di San Severo così come pervenuto, per lo stesso strumento comunale allo stato degli atti non è possibile attestare - in questa fase - la sua compatibilità ai sensi dell'art. 11 della L.r. n. 20/2001.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni e nei limiti e termini richiamati nella relazione innanzi esposta, si propone alla Giunta di NON ATTESTARE, ai sensi dell'art. 11 - commi 7° e 8° - della L.r. n. 20/2001 la compatibilità del PUG del Comune di San Severo rispetto al DRAG approvato con delibera di G.R. n. 1328 del 03/08/2007.

Resta nelle facoltà dell'Amministrazione Comunale di indire conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 11 - comma 9° e segg. - della L.r. n. 20/2001, ai fini del conseguimento del controllo positivo.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della l.r. n. 7/97.

### **“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001”**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

### **LA GIUNTA**

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

### **DELIBERA**

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI NON ATTESTARE conseguentemente, ai sensi dell'art. 11 - commi 7° e 8° - della L.r. n. 20/2001, per le motivazioni e nei limiti e termini richiamati nella relazione nelle premesse riportata (qui intesi in toto riportati e condivisi), la compatibilità del PUG del Comune di San Severo rispetto al DRAG approvato con delibera di G.R. n. 1328 del 03/08/2007;

DI DEMANDARE al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di San Severo (FG), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 settembre 2011, n. 2166

**Art. 30 legge Regionale n. 4/2010 - Disposizioni attuative della sentenza Corte Costituzionale n. 68 del 23 febbraio 2011 - Atto vincolante alle Società in house.**

Assente l'Assessore al Bilancio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente *ad interim* del Servizio Controlli, riferisce quanto segue l'Ass. Fiore:

con Deliberazione n. 2477 del 15 dicembre 2009 "Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 745 del 5 maggio 2009 - criteri e procedure per l'attivazione dell'istituto dell'in house providing - linee Guida per la costituzione, attivazione e gestione delle società strumentali alle attività delle Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del Servizio sanitario Regionale di Puglia" furono dettate linee di orientamento operativo relativamente all'ipotesi in cui le ASL pugliesi intendessero costituire Società strumentali alla attività propria ed a quella di Enti Pubblici del Servizio Sanitario regionale della Puglia.

La Legge Regionale n. 4/2010 - modificando l'art. 25 della L.R. 25/2007 stabiliva che:

*"1. Fatte salve le previsioni della contrattazione collettiva, ove più favorevoli, la Regione, gli enti, le aziende e le società strumentali della Regione Puglia devono prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e, in ogni caso, nelle condizioni di contratto per l'affidamento di servizi*

*l'assunzione a tempo indeterminato del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell'appalto nonché la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più favorevoli.*

2. *Le previsioni di cui al presente articolo si applicano in misura proporzionale alla quantità di servizi appaltati.*
3. *I vincoli di cui ai commi 1 e 2, a integrazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2009, n. 2477 (Modifiche e integrazioni alla d.g.r. n. 745 del 5/5/2009 - Criteri e procedure per l'attivazione dell'istituto dell'in house providing Linee guida per la costituzione, attivazione e gestione delle società strumentali alle attività delle aziende sanitarie ed enti pubblici del servizio sanitario regionale di Puglia), devono comprendere anche le attività che costituiscono compito diretto di tutela della salute, comprese le attività di supporto strumentale delle imprese appaltatrici.*
5. *Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di affidamento dei servizi in favore di società strumentali costituite dalla Regione, dagli enti o dalle aziende della Regione Puglia e tra società strumentali della Regione, degli enti o delle aziende della Regione Puglia, nei limiti del fabbisogno di personale da adibire effettivamente allo svolgimento dei servizi affidati. Il presente articolo non si applica ai dirigenti. Rientrano nell'applicazione del presente articolo i soci di cooperative di lavoro che non abbiano funzioni direttive a condizione che abbiano espressamente rinunciato o ceduto le quote di partecipazione alla cooperativa all'atto dell'assunzione presso la nuova impresa; in ogni caso, l'assunzione dei soci di cui al presente comma avviene solo dopo l'assunzione del personale dipendente della cooperativa.*
6. *Il servizio svolto dai volontari delle associazioni di volontariato convenzionate con le aziende sanitarie per il servizio di emergenza urgenza sanitaria 118 deve essere valutato nel-*

*l'ambito delle selezioni di evidenza pubblica per il reclutamento di personale per il servizio di emergenza urgenza 118.*"

Com'è noto, sulla L.R. n. 41/2010 è intervenuta la Corte Costituzionale con Sentenza n. 68/2011 che, con specifico riferimento all'art. 30, ne dichiara l'illegittimità costituzionale limitatamente al comma 1 della legge n. 25/2007, come modificato appunto dalla Legge n. 40, con riferimento alle sole parole «a tempo indeterminato», e quanto al comma 4 del medesimo art. 25, nella parte in cui prevede la stabilizzazione di personale della precedente impresa o società affidataria dell'appalto, senza alcuna forma selettiva.

Il Ministero della Salute ed il Ministero dell'Economia e Finanze nell'esprimere parere sull'Accordo tra gli stessi Ministeri e la Regione Puglia per l'approvazione del Piano di rientro dai disavanzi e di individuazione degli intereventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della Legge 30.12.2004 n. 311 verificato che la Regione Puglia - in ossequio alla suddetta Sentenza aveva proceduto con la D.G.R. n. 587/2011 a definire la corretta interpretazione della clausola sociale di cui all'art. 30 della L.R. n. 4/2010, da applicarsi anche in caso di affidamento di attività a società in house, ed a specificare che le medesime società debbano far ricorso a procedure selettive secondo i criteri di cui alle linee guida approvate con DGR 2477/2009, hanno osservato che:

- *“Il rinvio in parola (alle procedure selettive) sembrerebbe operare solo per le società costituite dagli enti del SSR, mentre la norma oggetto di esame da parte della Corte costituzionale riguarderebbe anche quelle costituite dalla medesima regione e da altri enti regionali” e che “pertanto risulta necessaria una delibera di attuazione della sentenza 68/2011 per le altre società costituite dalla medesima regione e da altri enti regionali”;*
- *“Non sembrano definiti nella delibera in esame (la n. 587/2011) gli aspetti applicativi relativi agli affidamenti tra singole società in house”;*
- *“la delibera deve meglio precisare che la clausola sociale è applicata in senso proprio nei termini prescritti dalle norme e dai contratti collet-*

*tivi vigenti, in quanto la Corte ha affermato che l'articolo 30 della legge 4/2010, oggetto di impugnativa, “introduce uno strumento diverso dalla clausola sociale” e stabilisce in modo generalizzato e automatico “l'assunzione a tempo indeterminato” del personale già “utilizzato” dalla precedente impresa o società affidataria dell'appalto, prevedendo che questo meccanismo automatico si applichi anche nel caso di affidamento dei servizi in favore di società strumentali costituite dalla Regione dagli Enti o dalle Aziende della Regione”;*

- *“al punto 3 del dispositivo la Regione deve meglio precisare che si utilizzerà, nel caso di nuove imprese o società affidatarie dell'appalto, il personale della precedente impresa o società affidataria, solo a tempo determinato”;*
- *“deve meglio specificare che, in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale, in caso di assunzione di ulteriore personale, rispetto a quello sottoposto a clausola sociale, non vi possono essere assunzioni a tempo indeterminato, bensì a tempo determinato e con procedura selettiva”;*
- *“al punto 3 inoltre deve chiarire, per quanto dispone in relazione ai criteri cui le società in house devono fare ricorso per le procedure selettive con riferimento alle linee guida approvate con la DGR 2477/2009. Infatti la suddetta Delibera, che modifica ed integra la DGR 745/2009, nella parte “Assunzioni e reclutamento del personale”, fa un espresso rinvio al rispetto dell'articolo 25 della l.r. n. 25/2007, che è poi stato sostituito dall'articolo 30 della l.r. n. 4/2010, oggetto di impugnativa da parte della Corte Costituzionale. Pertanto, con la Delibera in questione vanno apportate rettifiche alla DGR 2477/2009”;*
- *la delibera deve richiamare l'invarianza dei costi di cui al Piano di rientro”.*

Conseguentemente, con Deliberazione n. 1471 del 28 giugno 2011, la Giunta Regionale ha proceduto a rettificare le proprie Deliberazioni n. 587/2011 avente ad oggetto “Art. 30 L.R. 4/2010 - Sentenza della Corte Costituzionale 23 febbraio 2011 n. 68. Disposizioni attuative” e n. 2477/2009 avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 745 del 5/5/2009 - Criteri e procedure per l'attivazione dell'istituto in house providing - Linee

Guida per la costituzione, attivazione e gestione delle società strumentali alle attività delle aziende sanitarie ed Enti pubblici del Servizio sanitario Regionale di Puglia”.

Con lo stesso atto, si rinviava a successivo provvedimento l'attuazione della Sentenza n. 68/2011 per le altre Società costituite dalla Regione Puglia e da altri Enti Regionali.

Tracciato il quadro di riferimento, è bene subito precisare che tanto le Linee Guida approvate con DGR n. 2477/2010 quanto l'art. 30 della L.R. n. 40/2010 e la DGR n. 587/2011 hanno quale oggetto precipuo e principale l'impiego dello strumento dell'*in house providing* in materia di sanità, facendo espresso riferimento a Società strumentali all'attività delle Aziende Sanitarie Locali o altri Enti Pubblici del Servizio Sanitario Regionale e definendo quindi i comportamenti che tali Società sono tenute ad osservare.

Tuttavia, al fine di dare adempimento alle prescrizioni della Sentenza n. 68/2011 e raccogliendo le osservazioni contenute nel suddetto Parere, si ritiene utile emanare un atto vincolante alle Società *in house* della Regione Puglia ed a quelle *in house* eventualmente costituite da altri Enti e/o Aziende regionali.

Tale atto è finalizzato a disporre l'obbligo dell'adozione da parte delle suddette Società ove questo non trovi già applicazione di apposite procedure selettive in caso di assunzione di personale. Tanto in relazione alla particolare natura giuridico/istituzionale delle Società *in house*, impegnate in attività strumentali rispetto all'Amministrazione sociale, e che, pur essendo fornite di personalità giuridica diversa dall'Amministrazione, sono ad essa legate da un rapporto organico.

#### **COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 s.m.i.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente *ad interim* del Servizio Controlli  
Mario Aulenta

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, co. 4, lett. g) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### **LA GIUNTA**

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

- di emanare il presente atto vincolante che fa obbligo alle Società *in house* della Regione Puglia e di altri Enti e/o Aziende Regionali ove questo principio non trovi già applicazione di adottare apposite procedure selettive di evidenza pubblica in caso di assunzione di personale. Tanto in relazione alla particolare natura giuridico/istituzionale delle Società *in house*, impegnate in attività strumentali rispetto all'Amministrazione sociale, e che pur essendo fornite di personalità giuridica diversa dall'Amministrazione, sono ad essa legate da un rapporto organico;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Controlli per tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento e di notificarlo ai legali rappresentanti di tutte le Società *in house* ed a prevalente partecipazione regionale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/1994.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 settembre 2011, n. 2169

**D.G.R. n. 587/2011, ad oggetto “Disposizioni attuative sentenza Corte Costituzionale n. 68 del 23 febbraio 2011 in relazione all’art. 30 L.R. 4/2010” - II integrazione.**

L’Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente dell’Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 587 del 28/3/2011, in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 23/2/2011, si è deliberato quanto segue:

1. di stabilire che nelle procedure di applicazione della “clausola sociale” di cui all’art. 30 della L.R. n. 4/2010, le nuove imprese o società affidatarie, ivi comprese le Società strumentali costituite dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, secondo l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 68/2011, debbano prevedere l’utilizzo del personale della precedente impresa o società affidataria;
2. di specificare che la “clausola sociale” deve essere applicata “in misura proporzionale alla quantità di servizi appaltati” (art. 25, comma 2, della L.R. n. 25/2007, così come sostituito con l’art. 30 della L.R. n. 4/2010), assicurando al personale della precedente impresa o società affidataria dell’appalto “la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già in essere” limitatamente alla “permanenza dell’affidamento in servizio”, così come statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 68/2011;
3. di specificare che, in caso di assunzione di ulteriore personale rispetto a quello sottoposto alla “clausola sociale” derivante da ulteriori affidamenti di attività alla società in house ovvero in caso di selezione da operarsi tra il personale “già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell’appalto” derivante dall’applicazione della “clausola sociale” in misura proporzionale alla quantità di servizi appaltati, le

società in house debbano fare ricorso a procedure selettive secondo i criteri di cui alle linee guida approvate con D.G.R. n. 2477/2009;

4. di stabilire che le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, per l’autoproduzione dei servizi attraverso Società strumentali, debbano garantire l’invarianza -o la riduzione -dei costi già sostenuti per i medesimi servizi oggetto di affidamento;
5. di stabilire che le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale debbano trasmettere all’Assessorato alle Politiche della Salute, con periodicità trimestrale, la rendicontazione dei costi sostenuti per l’autoproduzione dei servizi nonché le informazioni di cui alla DGR n. 2477/2009.

Il Ministero della Salute, nell’ambito della verifica degli adempimenti previsti dall’Accordo per il Piano di Rientro della Regione Puglia, ha espresso con nota prot. DGPROG 128-P dell’1/6/2011 il proprio parere in merito alla citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 587/2011, evidenziando quanto segue:

1. Il rinvio alle procedure selettive cui le Società in house devono fare ricorso secondo i criteri di cui alle Linee guida approvate con DGR n. 2477/2009 sembrerebbe operare solo per le società costituite dagli Enti del SSR, mentre la norma oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale riguarderebbe anche quelle costituite dalla medesima Regione e da altri Enti regionali. Pertanto risulta necessaria una delibera di attuazione della sentenza 68/2011 per le altre società costituite dalla medesima regione e da altri enti regionali;
2. Non sembrano definiti nella delibera in esame gli aspetti applicativi relativi agli affidamenti tra singole società in house;
3. La delibera deve meglio precisare che la clausola sociale è applicata in senso proprio nei termini prescritti dalle norme e dai contratti collettivi vigenti, in quanto la Corte ha affermato che l’articolo 30 della legge 4/2010, oggetto di impugnativa, “introduce uno strumento diverso dalla clausola sociale” e stabilisce in modo generalizzato e automatico “l’assunzione a tempo indeterminato” del personale già “utilizzato” dalla precedente impresa o società affida-

taria dell'appalto, prevedendo che questo meccanismo automatico si applichi anche nel caso di affidamento dei servizi in favore di società strumentali costituite dalla Regione dagli Enti o dalle Aziende della Regione;

4. Al punto 3 del dispositivo la Regione deve meglio precisare che si utilizzerà, nel caso di nuove imprese o società affidatarie dell'appalto, il personale della precedente impresa o società affidataria, solo a tempo determinato;
5. Deve meglio specificare che, in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale, in caso di assunzione di ulteriore personale, rispetto a quello sottoposto a clausola sociale, non vi possono essere assunzioni a tempo indeterminato, bensì a tempo determinato e con procedura selettiva;
6. Al punto 3 inoltre, deve chiarire, per quanto dispone in relazione ai criteri cui le società in house devono fare ricorso per le procedure selettive con riferimento alle linee guida approvate con la DGR 2477/2009. Infatti la suddetta delibera, che modifica ed integra la DGR 745/2009, nella parte "Assunzioni e reclutamento del personale", fa un espresso rinvio al rispetto dell'art.25 della l.r. n.25/2007, che è poi stato sostituito dall'articolo 30 della l.r. n.4/2010, oggetto di impugnativa da parte della Corte Costituzionale. Pertanto, con la Delibera in questione vanno apportate rettifiche alla DGR 2477/2009;
7. La delibera deve richiamare l'invarianza dei costi di cui al Piano di rientro, oggi oggetto della legge 2/2011".

Alla luce delle osservazioni ministeriali di cui innanzi, la Giunta Regionale con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1471 del 28/6/2011 ha proceduto alla rettifica ed integrazione della citata DGR n. 587/2011 disponendo, fra l'altro, di:

- Rettificare il punto 1 del dispositivo della D.G.R. 587/2011, aggiungendo dopo la frase "procedure di applicazione della clausola sociale di cui all'art. 30 L.R. 4/2010" la frase "intesa in senso proprio nei termini prescritti dalle norme e dai contratti collettivi vigenti", e sostituendo la frase "l'utilizzo del personale della precedente impresa o società affidataria" con la frase "l'utilizzo del personale della precedente impresa o società affidataria per il periodo di affidamento del servizio a tempo determinato";

- Rettificare il punto 3 del dispositivo della D.G.R. 587/2011, sostituendo la frase "assunzione di ulteriore personale" con la frase "assunzione a tempo determinato di ulteriore personale";
- Rettificare il punto 4 del dispositivo della D.G.R. 587/2011, aggiungendo dopo la frase "l'invarianza - o la riduzione - dei costi già sostenuti per i medesimi servizi oggetto di affidamento" la frase "compatibilmente con i risultati di gestione programmatici da CE di cui al Piano di rientro della Regione Puglia, approvato con Legge Regionale n. 2/2011".

Il Ministero della Salute è ulteriormente intervenuto al riguardo con parere DGPROG-14/07/20110000165-P, evidenziando che *"nel prendere atto della DGR 1471/2011, che ha apportato le modifiche richieste con il parere 128-P, occorre ulteriormente integrare la DGR 587/2011 aggiungendo alla fine del punto 3 del dispositivo la seguente frase: "Resta comunque esclusa l'assunzione di personale a tempo indeterminato"*.

Occorre pertanto procedere ad un'ulteriore integrazione della DGR n. 587/2011, successivamente rettificata ed integrata con DGR n. 1471/2011, secondo le più recenti indicazioni ministeriali, aggiungendo alla fine del punto 3 del dispositivo della DGR 587/2011 la seguente frase: "Resta comunque esclusa l'assunzione di personale a tempo indeterminato".

Conseguentemente, il punto 3 del dispositivo della DGR 587/2011 come rettificata ed integrata con DGR n. 1471/2011 assume la seguente formulazione:

*"Di specificare che, in caso di assunzione a tempo determinato di ulteriore personale rispetto a quello sottoposto alla "clausola sociale" derivante da ulteriori affidamenti di attività alla società in house ovvero in caso di selezione da operarsi tra il personale "già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell'appalto" derivante dall'applicazione della "clausola sociale" in misura proporzionale alla quantità di servizi appaltati, le società in house debbano fare ricorso a procedure selettive secondo i criteri di cui alle linee guida approvate con D.G.R. n. 2477/2009; resta comunque esclusa l'assunzione di personale a tempo indeterminato"*.

### **COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 s.m.i.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente di Ufficio  
Rossella Caccavo

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, co. 4, lett. k) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### **LA GIUNTA**

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

- Di integrare ulteriormente la D.G.R. n. 587/2011, ad oggetto "Art. 30 L.R. 4/2010 - Sentenza Corte Costituzionale 23 febbraio 2011, n. 68. Disposizioni attuative", successivamente rettificata ed integrata con DGR n. 1471/2011, alla luce delle osservazioni al riguardo formulate dal Ministero della Salute con nota DGPROG 165-P del 14/07/2011;
- Di stabilire, a tal fine, di aggiungere alla fine del punto 3 del dispositivo della DGR 587/2011 come successivamente rettificata ed integrata con DGR n. 1471/2011 la seguente frase: "Resta

comunque esclusa l'assunzione di personale a tempo indeterminato";

- Di stabilire, conseguentemente, che il punto 3 del dispositivo della DGR 587/2011 come rettificata ed integrata con DGR n. 1471/2011 assuma la seguente formulazione: "*Di specificare che, in caso di assunzione a tempo determinato di ulteriore personale rispetto a quello sottoposto alla "clausola sociale" derivante da ulteriori affidamenti di attività alla società in house ovvero in caso di selezione da operarsi tra il personale "già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell'appalto" derivante dall'applicazione della "clausola sociale" in misura proporzionale alla quantità di servizi appaltati, le società in house debbano fare ricorso a procedure selettive secondo i criteri di cui alle linee guida approvate con D.G.R. n. 2477/2009; resta comunque esclusa l'assunzione di personale a tempo indeterminato*";
- Di dare mandato all'Ufficio Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica per tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/1994.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 settembre 2011, n. 2170

**Consolidamento della Rete di Farmacovigilanza della Regione Puglia: "Promozione e implementazione delle segnalazioni di reazioni avverse con la costituzione del Centro Regionale di Farmacovigilanza (CRFV)" e adesione ai Progetti Multi-regionali dell'AIFA per gli anni 2011-2012.**

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Politiche del

Farmaco, confermata dal responsabile A.P. dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio, riferisce quanto segue:

L'art. 36, comma 14, della legge 23/12/97, n.449 ha disposto l'assegnazione da parte del Ministero della Salute alle Regioni di appositi contributi a specifica destinazione, al fine di incentivare iniziative per lo sviluppo della Farmacovigilanza e creare un circuito informativo per gli operatori sanitari sulle proprietà, impiego ed effetti indesiderati dei medicinali.

L'obiettivo principale della Farmacovigilanza è quello di ottimizzare il rapporto tra l'efficacia clinica e la tollerabilità di un farmaco. La Regione Puglia ha avviato con Delibera di Giunta Regionale n.1223/09 il Progetto di Farmacovigilanza "*Sperimentazione di modelli di sorveglianza della prescrizione dei farmaci e di valutazione della spesa farmaceutica*" nel quale è prevista la collaborazione di 35 farmacisti, distribuiti a livello territoriale nella 6 ASL pugliesi e nelle 2 Aziende Ospedaliere Policlinico e Ospedali Riuniti di Foggia.

Con successiva delibera di Giunta Regionale n.806 del 23 marzo 2010 è stato previsto il rafforzamento della rete di Farmacovigilanza con l'assunzione di 1 farmacista presso IRCCS di Bari e 1 farmacista presso l'IRCCS di Castellana Grotte e con delibera n. 807 del 23 marzo 2010 n. 3 farmacisti presso l'Agenzia Regionale Sanitaria (A.Re.S.).

Attualmente la rete della Farmacovigilanza è supportata da farmacisti, in servizio presso le Aziende Unità Sanitaria Locale, gli IRCCS e le Aziende Ospedaliere ed è coordinata dall'Agenzia Regionale Sanitaria e dal competente Ufficio 3 del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione. In totale i farmacisti coinvolti nel Progetto di Farmacovigilanza sono 40 impegnati sul territorio nella promozione e sensibilizzazione di operatori sanitari e cittadini alla cultura della segnalazione di reazioni avverse a farmaci e in numerose attività di gestione degli stessi.

Con nota prot. n. 8286 del 14.06.2011 la Regione Puglia ha presentato all'AIFA, su sua richiesta, la lettera d'intenti sul Progetto di Farmacovigilanza per il Consolidamento della Rete di Farmacovigilanza della Regione Puglia:

*"Promozione e implementazione delle segnalazioni di reazioni avverse con la costituzione del*

*centro regionale di Farmacovigilanza (CRFV)", finanziabile con i fondi 2008 2009. (Allegato A)*

Con nota prot. n. 8281 del 14.06.2011 la Regione Puglia ha presentato all'AIFA la richiesta di finanziamento per l'adesione e conduzione ai Progetti Multiregionali (*Allegato B*) attraverso i fondi per la Farmacovigilanza attiva 20082009, quali:

- 1) *Monitoraggio degli eventi avversi in pediatria (Regione capofila Lombardia);*
- 2) *FARVICA: farmaco e tossico vigilanza delle ADR e degli Eventi Avversi che si verificano in Regione Lombardia desunti dalla casistica dei Centri Antiveleeni operanti sul territorio lombardo (Regione capofila Lombardia);*
- 3) *Il farmacista nella segnalazione delle reazioni avverse da farmaci da parte del cittadino: Progetto interregionale (Regione capofila Veneto).*

In data 16.06.2001 il Ministero della Salute ha approvato il Progetto di Consolidamento della Rete di Farmacovigilanza della Regione Puglia:

*"Promozione e implementazione delle segnalazioni di reazioni avverse con la costituzione del centro regionale di Farmacovigilanza (CRFV)"* della durata di due anni a partire dall'attuazione dello stesso ed i progetti multi regionali di cui alla nota prot. 8281 del 14.06.2011, utilizzando i fondi per la Farmacovigilanza 20082009.

L'Agenzia Italiana del Farmaco con nota prot. n. 70271 del 5.07.2011 ha trasmesso allo scrivente Ufficio, la bozza della convenzione da stipulare tra AIFA e Regione Puglia (*Allegato C*), che dovrà essere debitamente controfirmata dalle parti ed entro 90 giorni dalla firma della su citata convenzione verrà accreditato alla Regione Puglia un importo pari ad euro € 1.823.306,18 (euro 1.556,592,20+euro 266,713,98) per la realizzazione del Progetto di cui sopra.

Tutto ciò premesso, con il presente atto si propone di approvare il Progetto di "Consolidamento della rete di Farmacovigilanza della Regione Puglia", di cui all'allegato A, e di delegare l'Assessore alle Politiche della Salute alla stipula della convenzione tra l'AIFA e la Regione Puglia, di cui all'allegato C.

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M.I.**

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di euro 2.767.139,80 di cui Euro 943.833,62 che trovano copertura sul capitolo 751085 del bilancio 2011 (U.P.B. 5.7.1), giusti impegni con D.D.nn. 140 e 146 del 2011, ed euro 1.823.306,18 sarà finanziata dall'Agenzia Italiana del Farmaco dopo la sottoscrizione della convenzione, allegata al presente provvedimento, e si provvederà alla relativa variazione di bilancio per l'accertamento della maggiore entrata dei fondi destinati al progetto di che trattasi.

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Fulvio Longo

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. "a) e d)" della legge regionale n. 7/1997.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze come innanzi illustrato propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. farmaceutica, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio

A voti unanimi espressi nei modi di legge:

#### DELIBERA

Di approvare il Progetto per il Consolidamento della Rete di Farmacovigilanza della Regione Puglia: "Promozione e implementazione delle segnalazioni di reazioni avverse con la costituzione del centro regionale di Farmacovigilanza (CRFV)" per l'anno 2011/2012 di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto.

Di approvare la richiesta di finanziamento per la conduzione di progetti multiregionali attraverso i fondi per la Farmacovigilanza attiva 2008/2009, di cui all'allegato B, parte integrante del presente provvedimento.

Di approvare e delegare l'Assessore alle Politiche della Salute alla firma della convenzione tra la Regione Puglia e l'Agenzia Italiana del Farmaco per la realizzazione del Progetto di Farmacovigilanza sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, di cui all'allegato C, parte integrante del presente atto.

Di delegare il Dirigente del Servizio PATP, in accordo con il responsabile regionale del Progetto di Farmacovigilanza, all'adozione dei successivi atti idonei per l'espletamento del Progetto succitato.

Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

**ALLEGATO "A"****PROGETTO DI FARMACOVIGILANZA ATTIVA FINANZIABILI  
ATTRAVERSO I FONDI FV 2008/09****REGIONE PUGLIA**

**RESPONSABILE PER I FONDI REGIONALI FV:** Dott. Vincenzo Pomo, AReS Puglia (Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia), Direttore Area Programmazione e Assistenza Territoriale.

**INDIRIZZO:** via Caduti di tutte le guerre n.15, cap. 70126 Bari.

**TELEFONO** 080 5403179-3216

**FAX:** 080 5403673

**INDIRIZZO E-MAIL:** [v.pomo@arespuglia.it](mailto:v.pomo@arespuglia.it),

**TITOLO DEL PROGETTO:** Consolidamento della Rete di Farmacovigilanza della Regione Puglia: "Promozione e implementazione delle segnalazioni di reazioni avverse con la costituzione del centro regionale di farmacovigilanza (CRFV)".

**AREE TEMATICHE:**

Indicare l'area tematica riguardante il progetto:

Studio delle reazioni avverse ai farmaci (ADR)

Valutazione dell'uso dei farmaci

Informazione e formazione

Potenziamento dell'attività di Farmacovigilanza dei Comitati Etici

Istituzione e manutenzione dei Centri Regionali di Farmacovigilanza

**POPOLAZIONE IN STUDIO:**

Indicare se è previsto il coinvolgimento di popolazioni speciali:

Bambini

Anziani con polipatologia

Pazienti istituzionalizzati

Altro (specificare)

**BACK GROUND DEL PROGETTO:**

In data 25.02.2009 il Ministero della Salute ha approvato il nuovo progetto di farmacovigilanza della Regione Puglia "Sperimentazione di modelli di sorveglianza della prescrizione dei farmaci e di valutazione della spesa farmaceutica" della durata di tre anni a partire dall'attuazione dello stesso.

Con il provvedimento di Giunta Regionale n.1223 del 13 luglio 2009 è stato deliberato il Progetto di farmacovigilanza "Sperimentazione di modelli di sorveglianza della prescrizione dei farmaci e di valutazione della spesa farmaceutica" nel quale è prevista la collaborazione di 35 farmacisti, distribuiti a livello territoriale nella 6 ASL pugliesi e nelle 2 Aziende Ospedaliere Policlinico e Ospedali Riuniti di Foggia.

Con successiva delibera di Giunta Regionale n.806 del 23 marzo 2010 è stato previsto il

*rafforzamento della rete di farmacovigilanza con l'assunzione di 1 farmacista presso IRCCS di Bari e 1 farmacista presso l'IRCCS di Castellana Grotte e con delibera n. 807 del 23 marzo 2010 n. 3 farmacisti presso l'Agenzia Regionale Sanitaria.*

*In totale i farmacisti coinvolti nel progetto di Farmacovigilanza sono 40 impegnati sul territorio nella promozione e sensibilizzazione di operatori sanitari e cittadini alla cultura della segnalazione di reazioni avverse a farmaci e in numerose attività di gestione dei farmaci.*

*Gli obiettivi primari previsti dal Progetto di farmacovigilanza erano:*

*Miglioramento dei risultati relativi alla attività di segnalazione delle reazioni avverse.*

*Promozione dell'appropriatezza nell'utilizzo dei farmaci.*

*Monitoraggio della spesa farmaceutica sostenuta dal Sistema Sanitario Regionale.*

*Gli obiettivi secondari del progetto, relativamente ai punti di cui sopra, erano:*

*Miglioramento dei risultati relativi alla attività di segnalazione delle reazioni avverse:*

*Monitoraggio attivo delle reazioni avverse alla somministrazione della vaccinazione anti-HPV;*

*Monitoraggio attivo delle reazioni avverse ed indesiderate alla cosomministrazione di vaccini nei nuovi nati e negli adolescenti;*

*Monitoraggio delle reazioni avverse alla somministrazione della after day pill.*

*Promozione dell'appropriatezza nell'utilizzo dei farmaci:*

*Monitoraggi dell'appropriatezza prescrittiva della after day pill;*

*Monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva nell'ambito dei percorsi assistenziali rivolti ai soggetti diabetici;*

*Monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva della profilassi antibiotica nel corso di procedura chirurgica ambulatoriale e di pronto-soccorso.*

*Monitoraggio della spesa farmaceutica sostenuta dal Sistema Sanitario Regionale:*

*Realizzazione di report annuale sull'andamento delle prescrizioni e sulla spesa farmaceutica sostenuta dal Servizio Sanitario Regionale.*

*La relazione con i risultati preliminari dello studio realizzato con il supporto dell'OER è stata inviata all'AIFA il 21 Febbraio 2011.*

*Dall'analisi dei dati inseriti nel sistema nazionale di Farmacovigilanza si registra un under-reporting di ADR inferiore ai risultati attesi a livello regionale, nonostante gli sforzi profusi dai farmacisti impegnati nel Progetto di F.V. Risulta, infatti, che le segnalazioni di reazioni avverse da farmaci inserite nella rete Nazionale di Farmacovigilanza sono state 279 nel 2009 e 262 nel 2010, con un incremento delle reazioni avverse Gravi del 16,5%, incremento percentuale questo lontano dal Gold Standard di 300 segnalazioni x Milione di abitanti indicato dalla letteratura, il Tasso registrato nel 2010 è, infatti, 20,1 su 4.084.035 abitanti della regione Puglia.*

*In ragione delle considerazioni su esposte la regione Puglia intende modificare il Progetto di Farmacovigilanza impegnando tutte le risorse umane, sia quelle riferite al progetto finanziato dall'AIFA (DGR n.1223 del 13 luglio 2009) che quello riferite da progetto finanziato dalla Regione (DGR n.806 e 807 del 23 marzo 2010) per la realizzazione di un nuovo progetto che abbia come obiettivo lo sviluppo della F.V. anche attraverso l'istituzione di un Centro Regionale di farmacovigilanza (CRFV).*

**CON RIFERIMENTO AI PROGETTI DI FARMACOVIGILANZA MULTIREGIONALI, LA REGIONE PUGLIA INTENDE ADERIRE AI SEGUENTI PROGETTI:**

**“MONITORAGGIO DEGLI EVENTI AVVERSI IN PEDIATRIA (MEAP )”.** Regione Lombardia. Responsabile tecnico scientifico del progetto Prof. Emilio Clementi. Durata: 24 mesi.

**“IL FARMACISTA NELLA SEGNALEZIONE DELLE REAZIONI AVVERSE DA FARMACI DA PARTE DEL CITTADINO:PROGETTO INTERREGIONALE”.** Regione Veneto. Responsabile tecnico scientifico del progetto Prof. Roberto Leone. Durata:12 mese

**“FARVITCAV: farmaco e tossico vigilanza delle ADR e degli Eventi Avversi che si verificano in Regione Lombardia desunti dalla casistica dei Centri Antiveneni operanti sul territorio lombardo”.** Regione Lombardia. Responsabile tecnico scientifico del progetto Dott.ssa Franca Davanzo. Durata: 36 mesi.

**OBIETTIVI:****Descrivere gli obiettivi dello studio:****Obiettivi primari**

Istituzione del Centro Regionale di Farmacovigilanza, presso l'Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia (AReS), in collaborazione con l'Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER) che parteciperà in modo stabile e continuativo alle attività del sistema nazionale dei farmacovigilanza facente capo all'AIFA.

Realizzazione di corsi di formazione Aziendali ed E.C.M. al fine di sensibilizzare gli operatori sanitari del territorio (MMG, PLS e Dirigenti medici delle cure primarie che operano nei distretti) e i cittadini sull'importanza della segnalazione di reazione avversa gravi e non gravi da farmaci e vaccini promuovendo un uso appropriato degli stessi;

Informazione del personale sanitario delle unità operative Ospedaliere sull'importanza delle segnalazioni avverse da farmaci e vaccini ed in particolare dalle specialità medicinali maggiormente utilizzate nelle singole Unità operative.

**Obiettivi secondari****Istituzione del Centro Regionale di Farmacovigilanza**

Il CRFV è istituito presso l'Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia (AReS) e opera in accordo ai requisiti minimi indicati nell'accordo Stato Regioni del 28 ottobre 2010.

Il responsabile scientifico che sarà il referente del CRFV nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza è il Dott. Vincenzo Pomo - Direttore Area Politiche della salute (di cui si allega CV).

Il CRFV si avvale della collaborazione dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER) e parteciperà in modo stabile e continuativo alle attività del sistema nazionale dei farmacovigilanza facente capo all'AIFA.

Il CRFV supporterà il Centro Antiveleeni degli Ospedali Riuniti di Foggia nello svolgimento di tutte attività di valutazione della prevalenza di errori o intossicazioni da farmaci.

Il CRFV, è costituito da un gruppo multidisciplinare costituito da n.3 farmacisti, n.3 medici, n.1 statistico e n.1 collaboratore amministrativo, che avrà il compito di:

Verificare le segnalazioni inserite nella Rete di F.V. della Puglia, con particolare attenzione alla qualità delle stesse e alla codifica delle informazioni (farmaci e reazioni avverse);

Supportare i farmacisti referenti di F.V. delle ASL, AAOO e IRCCS arruolati con DGR n.1223 del 13/07/2009, n.806 e 807 del 23/03/2010 coinvolti nel progetto;

Valutare la prevalenza di errori o intossicazioni da farmaci (con riferimento al Progetto multi regionale proposto dalla Regione Lombardia "Monitoraggio Epidemiologico di Reazioni ed Eventi Avversi da farmaci in pronto Soccorso", il cui referente per la Regione Puglia sarà il Dott.ssa Lepore) con la collaborazione del Centro Antiveleeni Ospedali Riuniti di Foggia, unico centro di riferimento nel Sud Italia insieme a quello di Napoli;

Inserire su richiesta in rete le segnalazioni in caso di difficoltà della struttura locale;

Garantire una continua comunicazione con i Responsabili locali di FV della Regione, al fine di coordinare le attività inerenti la farmacovigilanza e assicurarne lo sviluppo in tutto il territorio regionale. Il supporto sarà fornito a tutti i Responsabili di FV locali e non soltanto ai farmacisti referenti di farmacovigilanza coinvolti nel progetto;

Valutare il nesso di causalità (almeno per le reazioni gravi) e della notorietà delle segnalazioni;

Supportare i responsabili locali di F.V. nelle attività di formazioni e informazioni di ritorno rivolte agli operatori sanitari;

Realizzare corsi di formazione Aziendali e E.C.M. sensibilizzando gli operatori sanitari

*sull'importanza della segnalazione di reazione avversa gravi e non gravi da farmaci, vaccini e fitoterapici promuovendone un uso appropriato;*

*Promuove la formazione e l'aggiornamento dei farmacisti delle ASL, IRCCS e AAOO coinvolti nel Progetto di F.V.;*

*Supporto all'attività di formazione/informazione gestita dall'AIFA;*

*Valutazione degli interventi di informazione scientifica dipendente a supporto dei Medici prescrittori;*

*Analizzare trimestrale i potenziali segnali derivanti dalle ADR presenti nella rete nazionale di F.V., in collaborazione con l'AIFA;*

*Collaborazione con le Commissioni Regionali in materia di appropriatezza prescrittiva dei farmaci e monitoraggio dei consumi;*

*Stilare un report semestrale sulle attività di farmacovigilanza svolte dal CRFV (segnalazioni inserite in RNF, follow-up inseriti a seguito delle integrazioni ricevute, incontri formativi agli operatori sanitari, ecc.).*

*Il CRFV Puglia parteciperà alle riunioni convocate dall'AIFA. Quale parte integrante di un sistema condiviso, il CRFV Puglia segue le stesse procedure (o in alternativa concordate) AIFA ed è soggetto ad Audit da parte dell'AIFA stessa.*

***B) Attività riferite al Piano di lavoro delle Unità di Farmacovigilanza coinvolte nel Progetto (Territoriali e Ospedaliere).***

*Al fine di sensibilizzare gli operatori sanitari del territorio e i cittadini\* sull'importanza della segnalazione di reazioni avverse gravi e non gravi da farmaci, vaccini e fitoterapici e per promuovere l'uso appropriato dei farmaci, verranno realizzati corsi di formazione Aziendali e E.C.M. con il supporto dei Nuclei di formazione istituiti presso tutte le Aziende Sanitarie della Regione con il compito di formare MMG e PLS.*

*I farmacisti del Progetto di Farmacovigilanza saranno impegnati nelle attività di progettazione e realizzazione dei suddetti corsi di formazione rivolti ai Nuclei Aziendali e assicureranno agli stessi Nuclei il supporto necessario nella successiva fase di formazione a cascata dei medici prescrittori per l'identificazione di reazioni avverse a farmaci, vaccini e fitoterapici, la corretta compilazione della scheda di segnalazione e la promozione della segnalazione diretta di ADR da parte dei pazienti.*

*Nelle Unità Operative Ospedaliere i farmacisti del progetto saranno impegnati nella valutazione dei farmaci maggiormente utilizzati, nell'analisi delle ADRs registrate a livello nazionale riferite al gruppo di farmaci oggetto dell'osservazione, al fine di sensibilizzare i medici dei reparti ad all'attenta osservazione e segnalazione delle reazioni avverse.*

*Aumentare il numero e il tasso di segnalazioni delle reazioni avverse gravi e non gravi in Puglia.*

*\*Alla stesura finale della Lettera d'Intenti si intende allegare il Piano dettagliato di lavoro riferito alle Unità Operative Ospedaliere distinte per disciplina e alle Unità Operative distrettuali delle Cure Primarie, insistenti in ogni ASL, AAOO e IRCCS coinvolto nel progetto di farmacovigilanza.*

**Strutture coinvolte:**

*Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia (A.Re.S.);  
Osservatorio Epidemiologico Regionale della Puglia (OER);  
Centro Antiveneni degli Ospedali riuniti di Foggia;*

*Aziende Sanitarie Locali di BA, BAT, FG, BR, TA, LE;  
Aziende Ospedaliere Policlinico Universitario di Bari e Ospedali Riuniti di Foggia;  
IRCCS di Bari e IRCCS di Castellana Grotte;*

### **RISULTATI ATTESI E INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO**

*Il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati verrà valutato utilizzando i seguenti Indicatori di Esito:*

- numero di schede di segnalazione di ADR inserite nella Rete Nazionale di farmacovigilanza AIFA rispetto all'anno 2010 (confronto semestrale);*
- incremento significativo delle segnalazioni di ADRs a farmaci vaccini e fitoterapici con follow-up semestrale;*
- confronto tra le percentuali delle schede di segnalazione avverse Gravi rispetto all'anno 2010 (confronto semestrale);*
- miglioramento della qualità e della completezza delle informazioni inserite e del numero delle informazioni di ritorno rivolte ai segnalatori rispetto all'anno 2010 (confronto semestrale)*
- confronto tra le percentuali delle ADR non note segnalate dai cittadini e quelle segnalate dagli operatori sanitari;*
- confronto in termini di **nesso di causalità** tra le ADR segnalate dai MMG e i PLS vs i medici Specialisti;*
- confronto tra la tipologia delle segnalazioni di ADR e i farmaci segnalati dai MMG e i PLS vs i medici Specialisti;*
- numero di giornate e di tempo dedicato alle attività di formazione/informazione realizzate con corsi di formazione Aziendali ed ECM con il supporto dei nuclei di formazione istituiti presso le ASL con i MMG e i PLS;*
- valutazione della prevalenza di errori o intossicazioni da farmaci rilevati dal Centro Antiveleeni degli Ospedali Riuniti di Foggia.*

### **DURATA DEL PROGETTO:**

*2 (due) anni;*

<b>COSTO PROGETTO FV REGIONE PUGLIA*:</b> <i>Consolidamento della Rete di Farmacovigilanza della Regione Puglia: "Promozione e implementazione delle segnalazioni di reazioni avverse con la costituzione del centro regionale di farmacovigilanza (CRFV)"2008-2009</i>	<b>€ 2.767.139,80 (somma comprensiva della quota fissa)</b>		
	<i>Fondi AIFA da erogare</i>	<b>€ 1.556.592,20 (60%) + 266,713,98(10%)</b>	
	<i>Fondi già accreditati dall'AIFA e impegnati sul Cap. 751085</i>	<b>€ 943.833,62</b>	
<p><i>IL PROGETTO DI FARMACOVIGILANZA REGIONALE SI AVVALE DELLA COLLABORAZIONE DI 40 FARMACISTI:</i>  35 Farmacisti distribuiti a livello territoriale nella 6 ASL pugliesi e nelle 2 Aziende Ospedaliere (Policlinico di Bari e Ospedali Riuniti di Foggia).  5 Farmacisti, a rafforzamento della Rete di Farmacovigilanza, 1 presso IRCCS di Bari, 1 presso l'IRCCS di Castellana Grotte e 3 presso l'Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia.</p>			
<b>DETTAGLIO COSTI:</b>			
	<i>Fondi AIFA già accreditati ed impegnati sul cap. 751085</i>	<i>Fondi AIFA da erogare con la convenzione progetto 2008-2009 (60%)</i>	<i>Fondi AIFA da erogare per progetto multi regionale 2008-2009 (10%)</i>
<i>Personale non dipendente: borse di studio, contratti, consulenze, comandi, ecc.</i>	<b>€ 943.833,62</b>	<b>€ 1.556.592,20</b>	<b>€ 266.713,98</b>
<i>Attrezzature: (PC, abbonamenti a riviste mediche, a banche dati, fax, ecc).</i>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	
<i>Materiali di consumo: cancelleria</i>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<i>Pubblicazioni, Convegni (partecipazione e/o organizzazione), materiale pubblicitario</i>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<i>Altri: specificare in modo dettagliato motivando la spesa</i>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**ALLEGATO "B"****RICHIESTA FINANZIAMENTO PER LA CONDUZIONE DI PROGETTI  
MULTIREGIONALI ATTRAVERSO I FONDI PER LA FARMACOVIGILANZA ATTIVA  
2008/2009****(Tranche del 10% Accordo Stato-Regioni 28 ottobre 2010)****REGIONE:** Puglia**RESPONSABILE PER I FONDI REGIONALI FV:** Dott. Vincenzo Pomo, AReS Puglia (Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia), Direttore Area Programmazione e Assistenza Territoriale.**INDIRIZZO:** via Caduti di tutte le guerre n.15, cap. 70126 Bari.**TELEFONO** 080 5403179-3216**FAX:** 080 5403673**INDIRIZZO E-MAIL:** [v.pomo@arespuglia.it](mailto:v.pomo@arespuglia.it)

**Richiesta di adesione ai progetti multiregionali  
(si prega di selezionare il/i progetto/i di interesse)**

1. Sorveglianza della sicurezza di farmaci e vaccini e valutazione dell'efficacia della vaccinazione antinfluenzale in pediatria (Regione capofila Liguria):
2. Inibitori del TNF-alpha e rischio di insorgenza di linfomi: registro interregionale RATIL (Regione capofila Campania):
3. Monitoraggio Epidemiologico di Reazioni ed Eventi Avversi da Farmaci in Pronto Soccorso (Regione capofila Lombardia):
4. Monitoraggio degli eventi avversi in pediatria (Regione capofila Lombardia):
5. FARVICAV: farmaco e tossico vigilanza delle ADR e degli Eventi Avversi che si verificano in Regione Lombardia desunti dalla casistica dei Centri Antiveneni operanti sul territorio lombardo (Regione capofila Lombardia):
6. Vigilanza sulle reazioni avverse derivanti dall'uso di fitoterapici e integratori alimentari durante la gravidanza (Regione capofila Sicilia):
7. Sorveglianza sulle reazioni avverse da vaccino: progetto interregionale (Regione capofila Veneto):
8. Sorveglianza delle reazioni avverse da prodotti biologici e biosimilari: progetto interregionale (Regione capofila Veneto):
9. Il farmacista nella segnalazione delle reazioni avverse da farmaci da parte del cittadino: progetto interregionale (Regione capofila Veneto):

**PROGETTO N° 4: Monitoraggio degli eventi avversi in pediatria (Regione capofila Lombardia);**

- **ORGANIZZAZIONE REGIONALE** (indicare le strutture coinvolte all'interno della propria Regione):
  - 7) Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia (A.Re.S.);
  - 8) Osservatorio Epidemiologico Regionale della Puglia (OER);
  - 9) Aziende Sanitarie Locali di BA, BAT, FG, BR, TA, LE;
  - 10) Aziende Ospedaliere Policlinico Universitario di Bari e Ospedali Riuniti di Foggia;
  - 11) IRCCS di Bari e IRCCS di Castellana Grotte;

- **COSTI (da compilare per ciascun progetto indicato):**

**Costo complessivo per la partecipazione ai progetti multiregionali: € 84.000,00**

*\*l'ammontare del finanziamento richiesto dovrà essere riferito al costo complessivo del progetto indipendentemente dalla durata dello stesso.*

**Il costo complessivo servirà per le seguenti attività/risorse:**

- *Personale non dipendente: borse di studio, contratti, consulenze, comandi, ecc.*
- *Attrezzature: PC, abbonamenti a riviste mediche, a banche dati, fax, ecc.*
- *Servizi*
- *Materiali di consumo: cancelleria, ecc.*
- *Pubblicazioni, Convegni (partecipazione e/o organizzazione), ecc.*
- *Altri (specificare in modo dettagliato motivando la spesa)*

\*\*\*\*\*

**PROGETTO N° 5: (FARVICAV: farmaco e tossico vigilanza delle ADR e degli Eventi Avversi che si verificano in Regione Lombardia desunti dalla casistica dei Centri Antiveleli operanti sul territorio lombardo (Regione capofila Lombardia);**

- **ORGANIZZAZIONE REGIONALE** (indicare le strutture coinvolte all'interno della propria Regione):
  - 12) Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia (A.Re.S.);
  - 13) Osservatorio Epidemiologico Regionale della Puglia (OER);
  - 14) Centro Antiveleli degli Ospedali riuniti di Foggia;

- **COSTI (da compilare per ciascun progetto indicato):**

**Costo complessivo per la partecipazione ai progetti multiregionali: € 84.000,00**

*\*l'ammontare del finanziamento richiesto dovrà essere riferito al costo complessivo del progetto indipendentemente dalla durata dello stesso.*

**Il costo complessivo servirà per le seguenti attività/risorse:**

- *Personale non dipendente: borse di studio, contratti, consulenze, comandi, ecc.*
- *Attrezzature: PC, abbonamenti a riviste mediche, a banche dati, fax, ecc.*
- *Servizi*
- *Materiali di consumo: cancelleria, ecc.*
- *Pubblicazioni, Convegni (partecipazione e/o organizzazione), ecc.*
- *Altri (specificare in modo dettagliato motivando la spesa)*

\*\*\*\*\*

**PROGETTO N° 9:** *Il farmacista nella segnalazione delle reazioni avverse da farmaci da parte del cittadino: progetto interregionale (Regione capofila Veneto).*

- **ORGANIZZAZIONE REGIONALE** (indicare le strutture coinvolte all'interno della propria Regione):

15) Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia (A.Re.S.);

16) Osservatorio Epidemiologico Regionale della Puglia (OER);

17) Aziende Sanitarie Locali di BA, BAT, FG, BR, TA, LE;

18) Aziende Ospedaliere Policlinico Universitario di Bari e Ospedali Riuniti di Foggia;

19) IRCCS di Bari e IRCCS di Castellana Grotte;

- **COSTI** (da compilare per ciascun progetto indicato):

**Costo complessivo per la partecipazione ai progetti multiregionali: € 84.000,00**

*\*L'ammontare del finanziamento richiesto dovrà essere riferito al costo complessivo del progetto indipendentemente dalla durata dello stesso.*

**Il costo complessivo servirà per le seguenti attività/risorse:**

- *Personale non dipendente: borse di studio, contratti, consulenze, comandi, ecc.*
- *Attrezzature: PC, abbonamenti a riviste mediche, a banche dati, fax, ecc.*
- *Servizi*
- *Materiali di consumo: cancelleria, ecc.*
- *Pubblicazioni, Convegni (partecipazione e/o organizzazione), ecc.*
- *Altri (specificare in modo dettagliato motivando la spesa)*
-

<b>COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO MULTIREGIONALE DI FV PER LA REGIONE PUGLIA:</b>		<b>€ 266.713,98</b>
	10% FONDO AIFA PROG. MULTIREGIONALI FARMACOVIGILANZA 2008/2009	<b>€ 266.713,98</b>

<b>DETTAGLIO COSTI Progetto: Monitoraggio degli eventi avversi in pediatria (Regione capofila Lombardia)</b>	
	<b>FONDI FARMACOVIGILANZA 2008/2009 (10%)</b>
Personale non dipendente: borse di studio, contratti, consulenze, comandi, ecc.	<b>€ 84.000,00</b>
Attrezzature: (PC, abbonamenti a riviste mediche, a banche dati, fax, ecc).	<b>€ 0,00</b>
Materiali di consumo: cancelleria	<b>€ 2.000,00</b>
Pubblicazioni, Convegni (partecipazione e/o organizzazione), materiale pubblicitario	<b>€ 0,00</b>
Altri: specificare in modo dettagliato motivando la spesa	<b>€ 2.906,66</b>

<b>DETTAGLIO COSTI Progetto: FARVICA: farmaco e tossico vigilanza delle ADR e degli Eventi Avversi che si verificano in Regione Lombardia desunti dalla casistica dei Centri Antiveleni operanti sul territorio lombardo (Regione capofila Lombardia);</b>	
	<b>FONDI FV 2008/2009 (10%)</b>
Personale non dipendente: borse di studio, contratti, consulenze, comandi, ecc.	<b>€ 84.000,00</b>
Attrezzature: (PC, abbonamenti a riviste mediche, a banche dati, fax, ecc).	<b>€ 0,00</b>
Materiali di consumo: cancelleria	<b>€ 2.000,00</b>
Pubblicazioni, Convegni (partecipazione e/o organizzazione), materiale pubblicitario	<b>€ 0,00</b>
Altri: specificare in modo dettagliato motivando la spesa	<b>€ 2.906,66</b>

**DETTAGLIO COSTI Progetto: Il farmacista nella segnalazione delle reazioni avverse da farmaci da parte del cittadino: progetto interregionale (Regione capofila Veneto).**

	<b>FONDI FV 2008/2009 (10%)</b>
<i>Personale non dipendente: borse di studio, contratti, consulenze, comandi, ecc.</i>	<b>€ 84.000,00</b>
<i>Attrezzature: (PC, abbonamenti a riviste mediche, a banche dati, fax, ecc).</i>	<b>€ 0,00</b>
<i>Materiali di consumo: cancelleria</i>	<b>€ 2.000,00</b>
<i>Pubblicazioni, Convegni (partecipazione e/o organizzazione), materiale pubblicitario</i>	<b>€ 0,00</b>
<i>Altri: specificare in modo dettagliato motivando la spesa</i>	<b>€ 2.906,66</b>

ALLEGATO "C"

*Agenzia Italiana del Farmaco***AIFA**

**CONVENZIONE TRA L'AIFA E LA REGIONE PUGLIA IN MATERIA DI  
FARMACOVIGILANZA**

**A NORMA DELL'ART.1, COMMA 819 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N.296**

**AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO**

**CONVENZIONE**

*L'anno 2011, il giorno .... del mese di ..... con la presente scrittura privata a valere a tutti gli effetti di legge*

*tra*

*l'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito denominata Agenzia), con sede in Roma, Via del Tritone, 181, codice fiscale 97345810580, nella persona del Prof. Guido Rasi, nato a Padova, il 09/01/1954, Direttore Generale e, per la carica, legale rappresentante dell'Agenzia ed ivi domiciliato*

*e*

*la Regione Puglia, C. F. n. .... – P.IVA. n. .... rappresentata dal Prof. Tommaso Fiore, in qualità di Assessore alle Politiche della Salute, il quale interviene nella presente convenzione in virtù della Deliberazione della Giunta Regionale n. ....*

*VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;*

*VISTO l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;*

*VISTO, in particolare, il comma 3 del sopra citato articolo 48, che attribuisce all'Agenzia compiti e funzioni di alta consulenza tecnica al Governo ed alla Conferenza*

*permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, in materia di politiche per il farmaco con riferimento, tra l'altro, alla prescrizione e alla sorveglianza sugli effetti avversi;*

*VISTO il Decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004 (ai sensi del comma 13 dell'art. 48 sopra citato), recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia;*

*VISTO il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.254 del 31 ottobre 2009;*

*VISTO il Regolamento di contabilità dell'AIFA;*

**VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui è stato nominato il Prof. Guido RASI in qualità di Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;**

*VISTO l'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 che autorizza, a decorrere dall'anno 1999, la spesa di lire 100 miliardi per iniziative di Farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per le campagne di educazione sanitaria nella stessa materia;*

*VISTI, altresì, i commi 8 e 19, lett. b) dell'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sopra citato, che individuano le fonti di finanziamento con cui far fronte per l'attuazione del programma di Farmacovigilanza attiva, tramite strutture individuate dalle Regioni, con finalità di consulenza e formazione continua dei Medici di Medicina generale e dei Pediatri di libera scelta, in collaborazione con le organizzazioni di categorie e le Società scientifiche pertinenti e le Università;*

*VISTO l'articolo 129, comma 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 che stabilisce che il sistema nazionale di Farmacovigilanza fa capo all'Agenzia;*

*VISTO l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato - Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;*

*VISTA la legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ed in particolare l'articolo 1, comma 819, che rimette in sede di Accordo tra il Governo, le*

*Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro della salute, la definizione degli indirizzi per la realizzazione di un programma di Farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l'Aifa e le singole regioni per l'utilizzazione delle risorse disponibili di cui all'art. 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 confluite nel bilancio dell'Agenzia italiana del farmaco;*

*VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008);*

*VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Rep. Atti n. 187/CSR del 28 ottobre 2010, stipulato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della salute, concernente la definizione degli indirizzi per la realizzazione di un programma di Farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l'Aifa e le singole regioni per l'utilizzazione delle risorse di cui all'art. 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per gli anni 2008 e 2009;*

*VISTI, in particolare, l'art. 4 e il punto 7 dell'Allegato A del predetto Accordo Stato-Regioni, concernenti le modalità di erogazione dei fondi regionali per la Farmacovigilanza disponibili ed acquisiti al bilancio ordinario dell'Agenzia per gli anni 2008 e 2009, secondo le rispettive tabelle di ripartizione;*

*VISTA la determinazione del Direttore Generale dell'Aifa in data 15 novembre 2010, con cui è stata disposta, in sede di prima applicazione del predetto Accordo, l'erogazione di una quota fissa del fondo disponibile per ciascuno degli anni 2008 e 2009 pari ad € 50.000 per ogni singola Regione e di una tranche, a titolo di acconto, pari al 30%, ripartita su base capitaria, destinate ad assicurare l'immediata continuità delle attività regionali di Farmacovigilanza e per l'attivazione/mantenimento dei CRFV ovvero per il potenziamento delle attività di Farmacovigilanza sul territorio*

*VISTI i documenti di Budget e di bilancio dell'Agenzia per gli anni 2008 e 2009*

#### **PREMESSO**

*- che la Regione Puglia ha sottoposto all'Aifa n. 1 Progetto regionale e n. 3 progetti multiregionali, descritti nei disciplinari tecnici allegati alla presente Convenzione, ai fini della stipulazione di apposita convenzione con l'Aifa da finanziare, nel rispetto dell'Accordo Stato-Regioni del 28 ottobre 2010 citato in epigrafe, con le risorse del fondo di Farmacovigilanza per gli anni 2008 e 2009, mediante l'erogazione delle pertinenti quote regionali del 60% e del 10%, corrispondenti a complessivi € 1.823.306,18 (unmilioneottocentoventitremilatrecentosei/18), calcolati al netto delle risorse già erogate dall'Aifa in prima applicazione, in virtù della determinazione direttoriale del 15.11.2010 sopra citata, nonché della quota del 5% sul fondo disponibile al bilancio dell'Agenzia.*

*- che i predetti progetti sono stati positivamente valutati dall'Aifa, nell'osservanza delle specifiche linee di indirizzo definite con il predetto Accordo Stato-Regioni.*

***Tutto ciò visto e premesso, tra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue***

### **Art. 1 Premesse**

*L'epigrafe, le premesse e gli allegati tecnici (dal n. 1 al n. 2) sono parte integrante ed essenziale della presente Convenzione. Per quanto in essi non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle vigenti norme di legge e regolamentari vigenti in materia.*

### **Art. 2 Oggetto del contratto**

*1. Nel rispetto delle linee di indirizzo sancite dall'Accordo Stato-Regioni nella seduta del 28 ottobre 2010 e per il raggiungimento degli scopi indicati in premessa, attraverso la presente Convenzione le parti definiscono la realizzazione dei progetti di Farmacovigilanza sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali presentati dalla Regione Puglia ed approvati dall'Aifa. In particolare:*

**PROGETTO REGIONALE (totale fondi FV disponibili € 1.556.592,20):**

- *Consolidamento della Rete di Farmacovigilanza della Regione Puglia: "Promozione e implementazione delle segnalazioni di reazioni avverse con la costituzione del Centro Regionale di Farmacovigilanza (CRFV)".*

**ADESIONI A PROGETTI MULTIREGIONALI (totale fondi FV disponibili € 266.713,98):**

- *Monitoraggio degli eventi avversi in pediatria (Regione capofila Lombardia) (costo del Progetto € 88.906,66);*
- *FARVICA: farmaco e tossico vigilanza delle ADR e degli Eventi Avversi che si verificano in Regione Lombardia desunti dalla casistica dei Centri Antiveleeni operanti sul territorio lombardo (Regione capofila Lombardia) (costo del Progetto € 88.906,66);*
- *Il farmacista nella segnalazione delle reazioni avverse da farmaci da parte del cittadino: Progetto interregionale (Regione capofila Veneto) (costo del Progetto € 88.906,66).*

*2. Le linee operative, gli obiettivi e la tempistica dei progetti di cui al comma 1 sono meglio descritti nei disciplinari tecnici allegati alla presente Convenzione (da n. 1 a n.2).*

**Art. 3****Durata**

1. *La Convenzione, non tacitamente rinnovabile, ha efficacia a partire dalla data di sottoscrizione. La durata dei progetti cui la Convenzione si riferisce non può essere superiore ai tre anni.*

**Art. 4****Obblighi della Regione**

1. *La Regione si impegna allo svolgimento dei progetti iniziative di Farmacovigilanza, oggetto della presente Convenzione, utilizzando la propria struttura organizzativa ovvero le strutture sanitarie dislocate sul territorio.*

2. *Entro e non oltre sei mesi dalla stipulazione della presente Convenzione e, successivamente, entro i 60 giorni dalla data di ultimazione di ogni singolo Progetto, la Regione provvederà a trasmettere all'Agenzia, per ciascun di essi, un rapporto semestrale ed uno finale sulle attività svolte, che contengano l'indicazione dei risultati conseguiti e dei costi effettivamente sostenuti.*

**Art. 5****Monitoraggio**

1. *La Regione individua quale Responsabile tecnico-scientifico dei progetti di cui all'art. 2 il Dott. del CRFV Vincenzo Pomo ( C.F. PMOVCN53C08A285B ), che garantirà il collegamento operativo con l'Agenzia, nel rispetto degli indirizzi e delle indicazioni da questa fornite e secondo quanto definito nei disciplinari tecnici.*

2. *Il Responsabile tecnico-scientifico della Regione provvederà, altresì, al coordinamento dei progetti e alla verifica dello stato di avanzamento degli stessi.*

3. *Il Responsabile tecnico-scientifico della Regione si riserva la facoltà di nominare un suo sostituto in caso di assenza o impedimento.*

4. *L'Agenzia individua nella persona del dirigente dell'Ufficio di Farmacovigilanza p.t., quale referente incaricato del Monitoraggio dei progetti, che potrà essere realizzato, ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo Stato-Regioni del 28 ottobre 2010, anche attraverso la partecipazione a riunioni o congressi specifici organizzati dall'Agenzia e, in casi specifici, mediante visite in situ, presso il CRFV della Regione Puglia, gli assessorati ecc., al fine di verificare lo stato di avanzamento dei progetti.*

**Art. 6****Finanziamento e modalità di erogazione**

1. *Per il finanziamento dei progetti di cui al precedente art. 2, la Regione riceverà un contributo pari e non superiore ad € 1.823.306,18 (unmilioneottocentotrentemilatrecentosei/18), calcolato sul fondo di Farmacovigilanza per*

gli anni 2008 e 2009, al netto delle risorse già erogate in virtù della determinazione direttoriale del 15.11.2010 più volte citata nonché della quota del 5% sul fondo disponibile al bilancio dell'Agenzia.

2. Nel rispetto dell'art. 4 e dei punti 7.3 e 7.4 dell'Allegato A dell'Accordo Stato-Regioni del 28 ottobre 2010, le modalità di erogazione del finanziamento di cui al comma 1 sono le seguenti:

- a. una tranche, che ammonta ad €. 1.556.592,20 (Euro unmilione cinquecentocinquantesimilaciquecentonovantadue/20), pari al 60% del fondo residuo disponibile per gli anni 2008 e 2009, verrà erogata all'atto della stipulazione della Convenzione per essere destinata al finanziamento di n. 1 Progetto regionale di Farmacovigilanza di cui all'art. 2 ed allegati sub A;
- b. una tranche, che ammonta ad €. 266.713,98 (Euro duecentosessantaseimilasettecentotredici/98) pari al 10% del fondo medesimo per gli anni 2008 e 2009, verrà erogata all'atto della stipulazione della presente Convenzione per essere impiegata per la realizzazione di n. 3 progetti di valenza nazionale o multi regionale di cui all'allegato sub B; le eventuali altre Regioni che aderiranno ai singoli progetti sub B verranno finanziate mediante apposita Convenzione con la quota riferita a ciascuna Regione.

2. Come previsto dall'art. 4 dell'Accordo Stato-Regioni del 28 ottobre 2010 la quota del 5% del fondo di Farmacovigilanza per gli anni 2008 e 2009 rimane al bilancio dell'Agenzia per l'eventuale copertura delle spese di coordinamento dei progetti multi regionali, che potrà essere garantita, tenuto conto delle esigenze rappresentate dalle Regioni richiedenti, mediante apposito atto di finanziamento.

#### **Art. 7**

##### **Destinazione del finanziamento**

1. Il finanziamento di cui all'art. 6 dovrà essere destinato esclusivamente a finanziare i progetti di Farmacovigilanza oggetto della presente Convenzione e non potrà superare gli importi ivi indicati. Eventuali esuberi di spesa derivanti dalla realizzazione dei progetti ~~in~~ questione saranno sostenuti esclusivamente con le risorse proprie della Regione Puglia.

2. Le Parti possono concordare, per iscritto, eventuali variazioni delle attività ~~previste~~ qualora fosse necessario per l'ottimale conseguimento degli obiettivi.

**Art. 8****Impossibilità sopravvenuta**

*In caso di impossibilità sopravvenuta, totale o parziale, di realizzare uno o più progetti di cui all'art. 2 ovvero in ogni altro caso di mancata realizzazione totale o parziale degli stessi o degli obiettivi in essi dichiarati, riscontrata anche dall'Aifa in sede di monitoraggio, la Regione dovrà sottoporre all'Aifa stessa, ai fini della approvazione, uno o più nuovi progetti che risultino idonei a realizzare gli obiettivi programmati nei precedenti progetti in tutto o in parte non realizzati. Per tali nuovi progetti la Regione non potrà chiedere ed ottenere ulteriori finanziamenti a carico dell'Aifa.*

**Art. 9****Utilizzabilità dei dati raccolti**

*La Regione Puglia garantisce all'AIFA il diritto alla utilizzazione, diffusione e pubblicazione dei risultati conseguiti e dei dati raccolti nell'ambito dei progetti approvati e finanziati dall'Aifa.*

**Art. 10****Trattamento dei dati personali**

*La Regione garantisce sin d'ora che il trattamento dei dati personali, comunque effettuati nell'ambito dei progetti di cui all'art. 2, avverrà nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy), previa predisposizione delle misure di sicurezza ivi previste.*

**Art. 11****Foro Competente**

*Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.*

\*\*\*

*La presente Convenzione è redatta in due esemplari, uno per l'Agenzia e uno per la Regione, è costituita da un'Epigrafe, una Premessa, un allegato e di n. 11 articoli, e consta di n. 8 pagine.*

Per **l'Agenzia Italiana del Farmaco**

*Il Direttore Generale  
Prof. Guido Rasi*

Per **la Regione Puglia**

*L'Assessore alle Politiche della Salute  
Prof. Tommaso Fiore*

Roma,

*Le parti dichiarano di aver preso visione e conoscenza dell'art. 11 della presente Convenzione e di approvarla specificamente.*

Per l'**Agenzia Italiana del Farmaco**

Il Direttore Generale

*Prof. Guido Rasi*

Per la **Regione Puglia**

L'Assessore alle Politiche della Salute

Prof. Tommaso Fiore



*Progetto nuova sede Consiglio Regionale*



**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

*Abbonamenti:* 0805406376

*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>

*e-mail:* [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile*     **Dott. Antonio Dell'Era**